SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 148° — Numero 166

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 19 luglio 2007** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

SOMMARIO

07A06215

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 maggio 2007, n. **99**.

Disposizioni relative al Comitato di garanti operante presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, in attuazione dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni;

Visto l'articolo 22 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 2004, n. 114;

Visto l'articolo 5-*bis* del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 giugno 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 157 dell'8 luglio 2005, con il quale è stato costituito il Comitato di garanti in via transitoria;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 giugno 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 158 del 10 luglio 2006, recante delega di funzioni al Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, prof. Luigi Nicolais;

Visto il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ed in particolare l'articolo 29;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 febbraio 2007;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 24 aprile 2007;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 maggio 2007;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con i Ministri per l'attuazione del programma di Governo e dell'economia e delle finanze;

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

Comitato di garanti

1. Il Comitato di garanti, costituito ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di seguito denominato: «Comitato», è confermato.

2. Il Comitato dura in carica tre anni decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. I componenti del Comitato sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri nel rispetto del principio di pari opportunità tra uomini e donne. Gli attuali componenti del Comitato restano in carica fino alla naturale scadenza del loro mandato.

3. Tre mesi prima della scadenza del termine di durata, il Comitato presenta una relazione sull'attività svolta al Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione che la trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 29, comma 2-*bis*, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ai fini della valutazione congiunta della perdurante utilità dell'organismo e della conseguente eventuale proroga della durata, comunque non superiore a tre anni, da adottarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione. Gli eventuali successivi decreti di proroga sono adottati secondo la medesima procedura.

Art. 2.

Riduzione delle spese di funzionamento

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 58, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la spesa complessiva del Comitato di cui all'articolo 1 è ridotta del trenta per cento rispetto all'esercizio finanziario 2005. Per l'anno 2006, la riduzione prevista dall'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, opera in misura proporzionale rispetto al periodo corrente tra la data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 223 del 2006 ed il 31 dicembre 2006.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 maggio 2007

NAPOLITANO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

NICOLAIS, *Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione*

SANTAGATA, *Ministro per l'attuazione del programma di Governo*

PADOA SCHIOPPA, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* MASTELLA
Registrato alla Corte dei conti il 3 luglio 2007
Ministeri istituzionali, registro n. 8, foglio n. 125

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Si trascrive il testo vigente dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri:

«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.».

— Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 agosto 1999, n. 193.

— Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° settembre 1999, n. 205, supplemento ordinario.

— Il testo vigente dell'art. 22 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, è il seguente:

«Art. 22 *(Comitato di garanti).* — 1. I provvedimenti di cui all'art. 21, comma 1, sono adottati previo conforme parere di un comitato di garanti, i cui componenti sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Il comitato è presieduto da un magistrato della Corte dei conti, con esperienza nel controllo di gestione, designato dal Presidente della Corte dei conti; di esso fanno parte un dirigente della prima fascia dei ruoli di cui all'art. 23, eletto dai dirigenti dei medesimi ruoli con le modalità stabilite da apposito regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e collocato fuori ruolo per la durata del mandato, e un esperto scelto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, tra soggetti con specifica qualificazione ed esperienza nei settori dell'organizzazione amministrativa del lavoro pubblico. Il parere viene reso entro trenta giorni dalla richiesta; decorso inutilmente tale termine si prescinde dal parere. Il comitato dura in carica tre anni. L'incarico non è rinnovabile.».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 2004, n. 114, recante: «Regolamento recante le modalità di elezione del dirigente di prima fascia delle amministrazioni dello Stato, anche a ordinamento autonomo, a componente del Comitato dei garanti, a norma dell'art. 22 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165», è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 maggio 2004, n. 104.

— Si trascrive il testo dell'art. 5-*bis* del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, recante disposizioni urgenti per l'università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, e per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione, nonché altre misure urgenti, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43:

«Art. 5-*bis (Norma transitoria relativa al Comitato di garanti di cui all'art. 22 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165).* — 1. Al fine di garantire il funzionamento del Comitato di garanti, previsto dall'art. 22 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sino alla proclamazione del dirigente di prima fascia eletto secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 2004, n. 114, il Comitato di garanti è composto da un dirigente della prima fascia, estratto a sorte dall'elenco dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, di cui all'art. 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.».

— Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 giugno 2005 (Costituzione del Comitato di garanti in via transitoria, ai sensi dell'art. 22 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dell'art. 5-*bis* del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7), convertito nella legge 31 marzo 2005, n. 43, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 157 dell'8 luglio 2005.

— Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 2006, (Delega di funzioni al Ministro senza portafoglio per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, prof. Luigi Nicolais) è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 158 del 10 luglio 2006.

— Si riporta il testo dell'art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248:

«Art. 29 *(Contenimento spesa per commissioni comitati ed altri organismi).* — 1. Fermo restando il divieto previsto dall'art. 18, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, la spesa complessiva sostenuta dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifica-

zioni, per organi collegiali e altri organismi, anche monocratici, comunque denominati, operanti nelle predette amministrazioni, è ridotta del trenta per cento rispetto a quella sostenuta nell'anno 2005. Ai suddetti fini le amministrazioni adottano con immediatezza, e comunque entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le necessarie misure di adeguamento ai nuovi limiti di spesa. Tale riduzione si aggiunge a quella prevista dall'art. 1, comma 58, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

2. Per realizzare le finalità di contenimento delle spese di cui al comma 1, per le amministrazioni statali si procede, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al riordino degli organismi, anche mediante soppressione o accorpamento delle strutture, con regolamenti da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per gli organismi previsti dalla legge o da regolamento e, per i restanti, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente. I provvedimenti tengono conto dei seguenti criteri:

a) eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali;

b) razionalizzazione delle competenze delle strutture che svolgono funzioni omogenee;

c) limitazione del numero delle strutture di supporto a quelle strettamente indispensabili al funzionamento degli organismi;

d) diminuzione del numero dei componenti degli organismi;

e) riduzione dei compensi spettanti ai componenti degli organismi;

e-bis) indicazione di un termine di durata, non superiore a tre anni, con la previsione che alla scadenza l'organismo è da intendersi automaticamente soppresso;

e-ter) previsione di una relazione di fine mandato sugli obiettivi realizzati dagli organismi, da presentare all'amministrazione competente e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

2-*bis*. La Presidenza del Consiglio dei Ministri valuta, prima della scadenza del termine di durata degli organismi individuati dai provvedimenti previsti dai commi 2 e 3, di concerto con l'amministrazione di settore competente, la perdurante utilità dell'organismo proponendo le conseguenti iniziative per l'eventuale proroga della durata dello stesso.

3. Le amministrazioni non statali sono tenute a provvedere, entro lo stesso termine e sulla base degli stessi criteri di cui al comma 2, con atti di natura regolamentare previsti dai rispettivi ordinamenti, da sottoporre alla verifica degli organi interni di controllo e all'approvazione dell'amministrazione vigilante, ove prevista. Nelle more dell'adozione dei predetti regolamenti le stesse amministrazioni assicurano il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1 entro il termine ivi previsto.

4. Ferma restando la realizzazione degli obiettivi di risparmio di spesa di cui al comma 1, gli organismi non individuati dai provvedimenti previsti dai commi 2 e 3 entro il 15 maggio 2007 sono soppressi. A tale fine, i regolamenti ed i decreti di cui al comma 2, nonché gli atti di natura regolamentare di cui al comma 3, devono essere trasmessi per l'acquisizione dei prescritti pareri, ovvero per la verifica da parte degli organi interni di controllo e per l'approvazione da parte dell'amministrazione vigilante, ove prevista, entro il 28 febbraio 2007.

5. Scaduti i termini di cui ai commi 1, 2 e 3 senza che si sia provveduto agli adempimenti ivi previsti è fatto divieto alle amministrazioni di corrispondere compensi ai componenti degli organismi di cui al comma 1.

6. Le disposizioni del presente articolo non trovano diretta applicazione alle regioni, alle province autonome, agli enti locali e agli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica.

7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai commissari straordinari del Governo di cui all'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e agli organi di direzione, amministrazione e controllo.».

Note all'art. 1:

— Per il testo vigente dell'art. 22 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si veda nelle note alle premesse.

— Per il testo vigente dell'art. 29, comma 2-*bis* del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 2:

— Si trascrive il testo vigente dell'art. 1, comma 58, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2006:

«58. Le somme riguardanti indennità, compensi, retribuzioni o altre utilità comunque denominate, corrisposti per incarichi di consulenza da parte delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 settembre 2005.».

— Per il testo vigente dell'art. 29, comma 2-*bis* del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, si veda nelle note alle premesse.

07G0114

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 16 maggio 2007, n. **100**.

Trattamento di dati sensibili e giudiziari nell'ambito dei procedimenti amministrativi condotti dal Ministero dei trasporti. Regolamento di cui agli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali, ed in particolare gli articoli 20, comma 2 e 21, comma 2;

Visto il medesimo articolo 20, comma 2, nella parte in cui prevede che detta identificazione debba essere effettuata, nel rispetto dei principi elencati all'articolo 22 del Codice, con atto di natura regolamentare adottato in conformità al parere espresso dal Garante ai sensi dell'articolo 154, comma 1, lettera *g)* del Codice;

Vista l'autorizzazione n. 7/2005 al trattamento dei dati giudiziari da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 2 del 3 gennaio 2006;

Considerato che possono spiegare effetti maggiormente significativi per l'interessato le operazioni volte, in particolare, a definire in forma completamente automatizzata profili o personalità degli interessati, le interconnessioni e i raffronti tra banche dati gestite da diversi titolari, oppure con altre informazioni sensibili e giudiziarie detenute dal medesimo titolare del trattamento, ivi comprese le comunicazioni dei dati suddetti a terzi, nonché la diffusione;

Ritenuto necessario indicare analiticamente nelle schede allegate, con riferimento alle predette operazioni, quelle riguardanti la comunicazione di dati sensibili a terzi, da parte di questa Amministrazione;

Ritenuto altresì di dover indicare anche le operazioni ordinarie che questa Amministrazione deve necessariamente svolgere per perseguire le finalità di rilevante interesse pubblico individuate dalla legge;

Ritenuto di aver verificato, per i trattamenti di cui sopra, il rispetto dei principi e delle garanzie previste dall'articolo 22 del «Codice in materia di protezione dei dati personali», con particolare riguardo alla pertinenza, non eccedenza ed indispensabilità dei dati sensibili e giudiziari rispetto alle finalità perseguite, all'indispensabilità delle predette operazioni per il perseguimento delle finalità di rilevante interesse pubblico individuate per legge, nonché dell'esistenza di fonti normative idonee a legittimare l'effettuazione delle medesime operazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, e in particolare l'articolo 1, comma 5, che istituisce il Ministero dei trasporti, trasferendo ad esso le funzioni attribuite dall'articolo 42, comma 1, lettere *c)*, *d)* e, per quanto di competenza, lettera *d-bis)*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 luglio 2006 e successive modificazioni, con il quale sono state definite le strutture, gli uffici, la dotazione organica, gli uffici di diretta collaborazione ed il contingente minimo dei suddetti uffici derivanti dall'istituzione, in luogo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dei due Ministeri dei trasporti e delle infrastrutture, con il conseguente trasferimento delle funzioni, attribuite dall'articolo 42, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184, recante riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il provvedimento generale del Garante della protezione dei dati personali del 30 giugno 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 170 del 23 luglio 2005;

Visto il parere del Garante per la protezione dei dati personali, reso ai sensi dell'articolo 154, comma 1, lettera *g)*, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, adottato il 28 febbraio 2007;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 16 aprile 2007;

Vista la comunicazione fatta al Presidente del Consiglio dei Ministri, con nota n. 6931 del 30 aprile 2007, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, in attuazione degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il «Codice in materia di protezione dei dati personali», identifica i tipi di dati sensibili e giudiziari e le operazioni eseguibili da parte del Ministero dei trasporti nello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali.

Art. 2.

Individuazione dei tipi di dati e di operazioni eseguibili

1. Gli allegati, contraddistinti dai numeri da 1 a 15, che formano parte integrante del presente regolamento, individuano i dati sensibili e giudiziari per i quali è consentito il relativo trattamento, nonché le operazioni eseguibili, in riferimento alle specifiche finalità di rilevante interesse pubblico perseguite.

2. I dati sensibili e giudiziari così individuati sono trattati dagli uffici che operano quali articolazioni strutturali o funzionali del Ministero dei trasporti, ivi compresi gli uffici centrali e periferici del Corpo delle capitanerie di porto, previa verifica della loro pertinenza, completezza e indispensabilità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi, specie quando la raccolta non avvenga presso l'interessato.

3. Le operazioni di raffronto, interconnessione e comunicazione individuate nel presente regolamento sono ammesse soltanto se indispensabili allo svolgimento degli obblighi o compiti di volta in volta indicati, per il perseguimento delle specifiche finalità di rilevante interesse pubblico e nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, nonché degli altri limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti.

4. Sono inutilizzabili i dati trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 16 maggio 2007

Il Ministro: BIANCHI

Visto, *il Guardasigilli:* MASTELLA

Registrato alla Corte dei conti il 4 luglio 2007
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 7, foglio n. 239

INDICE DEI TRATTAMENTI

Scheda	Denominazione del trattamento
1	**Personale.** Costituzione e gestione del rapporto di lavoro del personale impiegato a vario titolo presso gli Uffici dell'Amministrazione centrale e periferica
2	**Personale.** Attività di erogazioni e benefici a vario titolo a sostegno dei singoli dipendenti e dei loro familiari
3	**Contenzioso.** Gestione del contenzioso. Attività relative alla consulenza giuridica nonché al patrocinio ed alla difesa dell'amministrazione
4	**Contenzioso e P.G.** Attività di accertamento di violazioni amministrative e relativo contenzioso
5	**Attività ispettive e di vigilanza.** Gestione delle attività inerenti le operazioni di ricerca e soccorso in mare.
6	**Attività ispettive e di vigilanza.** Attività di vigilanza e controllo in materia ambientale.
7	**Attività ispettive e di vigilanza.** Attività di contrasto dell'immigrazione clandestina.
8	**Attività ispettive e di vigilanza.** Attività di controllo del traffico marittimo.
9	**Amministrazione**. Gestione delle attività amministrative affidate al Corpo delle capitanerie di porto.
10	**Amministrazione**. Gestione delle attività di indagine nell'ambito delle attività amministrative del settore del trasporto terrestre.
11	**Amministrazione.** Svolgimento di inchieste per sinistri in ambito terrestre e marittimo.
12	**Amministrazione**. Attività relativa al rilascio di patenti, certificati di idoneità ed abilitazioni professionali.
13	**Amministrazione**. Gestione demanio marittimo e rilascio delle relative concessioni secondo modalità previste dal codice della navigazione e dalle varie normative di settore.
14	**Amministrazione.** Tenuta degli albi e dei registri delle imprese operanti nel settore marittimo.
15	**Amministrazione**. Erogazione di contributi a favore di imprese cantieristiche ed armatoriali. Elaborazione e presentazione delle richieste di pagamento e ricezione dei pagamenti della Commissione Europea relativamente ai programmi di iniziativa comunitaria, per i quali il Dipartimento per il coordinamento dello sviluppo del territorio, il personale ed i servizi generali svolge funzioni di Autorità di gestione e Autorità di pagamento.

SCHEDA N. 1

Denominazione del trattamento
Costituzione e gestione del rapporto di lavoro del personale impiegato a vario titolo presso gli Uffici dell'Amministrazione centrale e periferica.

Fonte normativa
Decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro; Contratti Collettivi Integrativi di Amministrazione; legge 3 marzo 1951, n. 178; legge 20 maggio 1970, n. 300; legge 1 dicembre 1986, n. 870; legge 15 febbraio 1992, n. 104; legge 12 marzo 1999, n. 68; legge 8 agosto 1995, n. 335; decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503; decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626; decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271; decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272; decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151; decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092; decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

Rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite dal trattamento
Instaurazione e gestione dei rapporti di lavoro dipendente di qualunque tipo, dipendente o autonomo, anche non retribuito o onorario, a tempo pieno o a tempo parziale, o temporaneo e di altre forme di impiego che non comportano la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato. Garantire pari opportunità di accesso e di formazione. Adempiere agli obblighi della completa gestione del rapporto giuridico ed economico ivi compreso, trasferimenti, mobilità, sospensioni, obblighi retributivi, fiscali, contabili e sindacali, cessazione dal servizio o dall'impiego, assenze dal servizio o aspettative per malattia o per motivi di studio o personali. Adempiere ad obblighi di riconoscimento dei diritti e delle attribuzioni derivate dall'attività lavorativa dei dipendenti pervenuti alla conclusione della vita lavorativa. Adempiere a specifici obblighi o svolgere compiti previsti dalla normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro o di sicurezza o salute della popolazione, nonché in materia sindacale. (art. 112 d.lgs. 196/2003)

Tipi di dati trattati

Convinzioni	|X | religiose	|X | filosofiche	|X|d'altro genere
Convinzioni	| x | sindacali	|X| politiche	
Stato di salute	|X| patologie attuali	|X| terapie in corso	|X| dati relativi ai familiari del dipendente
Dati di carattere giudiziario	(art. 4, comma 1, lett. e), d.lgs. n. 196/2003) |X|		
Vita sessuale	|X| soltanto in caso di eventuale rettificazione di attribuzione di sesso		

Operazioni eseguite

Trattamento "ordinario" dei dati, in particolare:

Raccolta:	|X| presso gli interessati	|X| presso terzi
Elaborazione:	|X| in forma cartacea	|X| con modalità informatizzate

Particolari forme di elaborazione:

Comunicazione ai seguenti soggetti per le seguenti finalità:

a) enti preposti alla vigilanza in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro
b) enti assistenziali, previdenziali ed assicurativi nonché ASL ed altre strutture sanitarie a fini assistenziali e previdenziali, anche per la rilevazione di eventuali patologie o infortuni sul lavoro
c) strutture sanitarie competenti per le visite fiscali
d) enti di appartenenza e di destinazione dei lavoratori comandati/in mobilità per la gestione della procedura di comando/mobilità
e) organizzazioni sindacali ai fini della gestione dei permessi e delle trattenute sindacali relative ai dipendenti che hanno rilasciato la delega
f) enti competenti in materia di collocamento obbligatorio

g) Presidenza del Consiglio dei Ministri in relazione alla rilevazione annuale dei permessi per cariche sindacali e funzioni pubbliche elettive e per il conferimento di onorificenze, limitatamente ai dati sensibili autocertificati dagli interessati e verificati dall'Istituto mediante richiesta agli enti certificanti
h) Ministero dell'economia e delle finanze per la gestione del trattamento economico del personale

Sintetica descrizione del trattamento e del flusso informativo:
Il trattamento concerne tutti i dati relativi all'instaurazione ed alla gestione del rapporto di lavoro avviato a qualunque titolo (compreso quelli a tempo determinato, part-time e di consulenza) a partire da procedimenti concorsuali o da altre procedure di selezione previste dalla legge; il trattamento concerne altresì l'acquisizione di pareri delle amministrazioni in caso di mobilità e l'espletamento di altre eventuali procedure di reclutamento. Vengono trattati dati relativi alla salute per quanto riguarda la gestione dell'orario di servizio, le certificazioni di malattie ed altri giustificativi delle assenze. Possono essere raccolti anche dati sulla salute relativi ai familiari del dipendente ai fini della concessione di benefici o permessi nei soli casi previsti dalla legge; tali dati pervengono su iniziativa dei dipendenti ovvero previa richiesta dell'amministrazione. Possono essere trattati dati relativi alle convinzioni religiose, filosofiche e d'altro genere perché, almeno fino alla sospensione del servizio di leva di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, all'atto del reclutamento per concorso veniva richiesta ai dipendenti la posizione riguardo agli obblighi di leva, in particolar modo in caso di servizio civile o di obiezione di coscienza. I dati sulle convinzioni religiose possono rendersi necessari per la concessione di permessi per quelle festività la cui fruizione è connessa all'appartenenza a determinate confessioni religiose. Dati di tipo giudiziario possono essere rilevati dalla presentazione del certificato del casellario giudiziale. Sono inoltre trattati dati relativi all'appartenenza sindacale o politica, laddove il lavoratore aderisca eventualmente ad associazioni sindacali o a partiti politici, laddove il possesso del dato sia essenziale per l'amministrazione come, ad esempio, per la gestione di permessi e contributi per la partecipazione alle attività politiche e sindacali.

Con specifico riferimento agli obblighi previdenziali, contributivi, assicurativi connessi alla risoluzione, a qualunque titolo, del rapporto di lavoro e al trattenimento in servizio oltre l'età per il collocamento a riposo, i dati sono trattati presso gli Enti preposti a seguito di comunicazione diretta all'interessato e agli enti stessi. Nell'ambito di tale attività possono essere trattati dati sensibili inerenti la salute nel caso in cui debbano essere erogati benefici connessi allo stato di salute (agevolazioni di anzianità per invalidità civile,attivazione di rendite erogate da Enti previdenziali in caso di infortunio ecc.), mentre dati di tipo giudiziario possono entrare in gioco all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro in presenza di condanne penali e di conseguente sospensione dal servizio, o per ottemperare a richieste patrimoniali del giudice contabile (es. procedure per fermi amministrativi o per bloccare l'erogazione di somme previdenziali).

Con riferimento, infine, agli obblighi relativi alla sorveglianza sanitaria e di sicurezza, la trattazione dei dati avviene generalmente d'ufficio ovvero ad istanza del lavoratore o del medico competente. I dati vengono elaborati dall'amministrazione e, ove indispensabile, vengono trasmessi ai soggetti aventi titolo per l'espletamento delle funzioni ad essi attribuite dalla legge in materia di vigilanza sanitaria e di sicurezza dei luoghi di lavoro. In tale ambito, vengono effettuate comunicazioni ai sopra menzionati enti esterni quali Servizio sanitario nazionale, Ispettorato del lavoro, INAIL, enti previdenziali in relazione alle competenze a tali enti attribuite in materia di infortuni sul lavoro o malattie per causa di servizio. Vengono anche effettuate denunce obbligatorie inerenti infortuni sul lavoro ove espressamente previste dalla legge.

Le informazioni sulla vita sessuale possono desumersi unicamente in caso di rettificazione di attribuzione di sesso.

Vengono infine effettuate comunicazioni con amministrazioni e gestori di pubblici servizi finalizzate all'accertamento d'ufficio di stati, qualità e fatti ovvero al controllo sulle dichiarazioni sostitutive ai sensi dell'articolo 43 del d.P.R. n. 445/2000.

SCHEDA N. 2

Denominazione del trattamento.
Attività di erogazioni e benefici a vario titolo a sostegno dei singoli dipendenti e dei loro familiari quali contributi per sussidi dalla cassa previdenza, generalmente erogati per spese sanitarie o anche per spese per procedimenti giudiziari connessi con l'attività d'istituto; erogazioni prestiti da ente di previdenza di riferimento; liquidazione dei benefici derivanti dalle infermità per causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata e dell'equo indennizzo;pensionamento per inabilità; risoluzione rapporto di lavoro per inidoneità.

Fonte normativa
Decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461; decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686; legge 23 dicembre 1970, n. 109; legge 24 maggio 1970 n. 336; legge 8 agosto 1995, n. 335; decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124; legge 1 dicembre 1986, n. 870; legge 15 febbraio 1992, n. 104; legge 12 marzo 1999, n. 68; Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro.

Rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite dal trattamento
Liquidazione delle infermità dipendenti da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell'equo indennizzo. (art. 68 e art. 112 del d.lgs. 196/03, art. 4, comma 1,lettera e))

Tipi di dati trattati

Origine	| x |etnica			
Stato di salute	|X| patologie attuali	|X| patologie pregresse	|X| terapie in corso	|X| relativi ai familiari del dipendente
Dati di carattere giudiziario	(art. 4, comma 1, lett. e), d.lg. n. 196/2003) |X|			

Operazioni eseguite

Trattamento "ordinario" dei dati, in particolare:

Raccolta:	|X| presso gli interessati	|X| presso terzi
Elaborazione:	|X| in forma cartacea	|X| con modalità informatizzate

Particolari forme di elaborazione:

Comunicazione ai seguenti soggetti per le seguenti finalità:
INPDAP, INPS, INAIL, Ministero dell'Economia – commissione medica per le cause di servizio, ospedali militari, o commissioni mediche delle aziende sanitarie per il trattamento dei dati previdenziali derivanti dall'attività in esame.

Sintetica descrizione del trattamento e del flusso informativo
Per quanto concerne la concessione dei benefici derivanti da infermità per causa di servizio, l'amministrazione agisce a domanda dell'interessato. Sono effettuate comunicazioni con gli altri soggetti pubblici sopra indicati ove indispensabile e previsto dalla legge. Il beneficio viene concesso a seguito di pronunciamento della Commissione preposta o su verbale dell'ospedale militare. In tale sede, vengono trattati dati di carattere sanitario al fine del riconoscimento dei requisiti necessari per il riconoscimento dei benefici previsti dalla legge. Per quanto concerne i benefici di tipo assistenziale per interventi erogati dalla Cassa di Previdenza, i contributi per spese sanitarie vengono erogati a istanza dell'interessato, anche in questo caso previa verifica dei requisiti sanitari prescritti dalla legge.
Dati di carattere giudiziario possono invece essere trattati per quanto concerne la concessione di contributi per spese di carattere giudiziario sostenute dal personale, per eventi connessi con i compiti d'istituto. Eventuali dati relativi all'origine etnica dell'interessato possono essere infine trattati in relazione all'attribuzione di benefici discendenti da particolari status quali, ad esempio, quello di profugo o internato (cfr. l. 336/70).

SCHEDA N. 3

Denominazione del trattamento
Gestione del contenzioso. Attività relative alla consulenza giuridica nonché al patrocinio ed alla difesa dell'amministrazione.

Fonte normativa:
codice civile; codice penale; codice di procedura civile; codice di procedura penale: decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; legge 7 agosto 1990, n. 241; legge 24 novembre 1981, n. 689; Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di comparto; norme regolanti il giudizio del giudice contabile

Rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite dal trattamento
Finalità volte a far valere il diritto di difesa in sede amministrativa e/o giudiziaria (articolo 71 d. lgs. 196/2003); gestione dei rapporti di lavoro (art. 112 del d. lgs. 196/2003).

Tipi di dati trattati

Origine	| x |etnica	| x | razziale	
Convinzioni	|X | religiose	| X | filosofiche	|X|d'altro genere
Convinzioni	| x | sindacali	|X| politiche	
Stato di salute	|X| patologie attuali	|X| terapie in corso	|X| dati relativi ai familiari del dipendente
Dati di carattere giudiziario	(art. 4, comma 1, lett. e), d.lg. n. 196/2003) |X|		
Vita sessuale	|X|		

Operazioni eseguite

Trattamento "ordinario" dei dati, in particolare:

Raccolta:	|X| presso gli interessati	|X| presso terzi
Elaborazione:	|X| in forma cartacea	|X| con modalità informatizzate

Particolari forme di elaborazione:

Comunicazione ai seguenti soggetti per le seguenti finalità:

a) *Autorità giudiziaria di ogni ordine e grado e relativi organi ausiliari per l'acquisizione di notizie inerenti all'attività d'istituto*
b) *Autorità di P.S., G. di F. per eventuali accertamenti bancari, patrimoniali e fermi amministrativi*
c) *Uffici provinciali del Lavoro per procedure di conciliazione, enti previdenziali e sindacati;*
d) *Avvocatura dello Stato, avvocati e consulenti delle controparti nei procedimenti contenziosi*

Sintetica descrizione del trattamento e del flusso informativo:
Il trattamento dei dati riguarda ogni fattispecie che possa dar luogo a contenzioso nell'ambito delle attività volte all'accertamento di responsabilità civili, penali, contabili e disciplinari dei dipendenti o di soggetti esterni all'amministrazione; il trattamento è altresì effettuato per consentire all'Amministrazione di comparire in giudizio a mezzo di propri rappresentanti e partecipare a procedure di arbitrato e conciliazione.

Nello specifico, il trattamento dei dati di competenza scaturisce sia da attività obbligatorie d'ufficio (es. attivazione procedimenti disciplinari su segnalazione degli organi preposti; attività di fermo amministrativo; rappresentanza dell'amministrazione in giudizio ecc) sia da istanze e attivazioni di procedimenti di parte nel caso del contenzioso di lavoro.

Vengono effettuate la raccolta, la consultazione e l'elaborazione dei dati dell'interessato ed, eventualmente, anche di informazioni sulla salute relative ai familiari del dipendente, nell'ambito di pareri resi all'Amministrazione così come nell'ambito di scritti difensivi prodotti in giudizio ovvero in sede conciliativa o di arbitrato e nelle sentenze. I dati, oltre ad essere raccolti presso gli interessati, vengono raccolti presso terzi (Autorità giudiziaria, avvocati e consulenti incaricati della tutela giuridica dell'Ente).

Gli stessi possono essere comunicati agli uffici competenti per la relativa trattazione amministrativa, all'Autorità giudiziaria, al professionista per un'eventuale attribuzione di incarico; al consulente della controparte per le finalità di gestione del contenzioso.

SCHEDA N. 4

Denominazione del trattamento. Attività di accertamento di violazioni amministrative al Codice della strada, al Codice della navigazione ed alle altre normative di regolamentazione di settori sottoposti alla vigilanza dell'Amministrazione.

Fonti normative:

Codice della navigazione e decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;
Art. 1235 codice della navigazione.
Legge 24 novembre 1981, n. 689.
Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.
Art. 93 decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753.

Rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite dal trattamento

Applicare le norme vigenti in materia di sanzioni amministrative e di procedimenti ad esse connessi (art. 71, comma 1, lett. a), d. lgs. 196/2003).
Verificare la legittimità, il buon andamento e l'imparzialità dell'attività amministrativa a seguito dell'attribuzione di funzioni di controllo, di riscontro ed ispettive attribuite dalla legge. (art. 67 d. lgs. 196/2003).

Tipi di dati trattati

Stato di salute	|X| patologie attuali	|X| patologie pregresse	|X| terapie in corso
Dati di carattere giudiziario	(art. 4, comma 1, lett. e), d.lgs. n° 196/2003) |X|		

Operazioni eseguite

Trattamento "ordinario" dei dati, in particolare:

Raccolta:	|X| presso gli interessati	|X| presso terzi
Elaborazione:	|X| in forma cartacea	|x| con modalità informatizzate

Particolari forme di elaborazione:
Comunicazione ai seguenti soggetti per le seguenti finalità:
I dati sono comunicati agli uffici competenti all'erogazione delle sanzioni amministrative per le violazioni. Sono altresì comunicati alla competente Procura della Repubblica in caso di connessione con reati, nonché ai soggetti eventualmente danneggiati dalla violazione. La comunicazione è altresì indirizzata ai soggetti competenti al recupero coattivo delle somme dovute per le violazioni. Con riferimento alle patenti di guida, i dati relativi ai procedimenti di revisione, sospensioni o revoca delle patenti possono essere inviati agli organi di polizia per la verifica del rispetto delle sanzioni irrogate, alle commissioni mediche locali o alle unità territoriali delle Ferrovie dello Stato per gli accertamenti sanitari previsti nell'ambito dei procedimenti, ai consulenti tecnici di organi giurisdizionali per l'esercizio dei compiti a questi demandati dalla legge.

Sintetica descrizione del trattamento e del flusso informativo

Le informazioni di carattere giudiziario vengono trattate nell'ambito del complesso ambito di accertamento delle violazioni amministrative previste dalle varie normative di settore e svolte da parte di personale all'uopo abilitato, nonché per l'applicazione delle relative sanzioni nei casi previsti dalla legge 689/81. E' possibile altresì il trattamento di dati relativi allo stato di salute nell'ambito di eventuali procedimenti contenziosi in materia di requisiti psicofisici, revisioni, sospensioni e revoche della patente di guida. Ad esempio, è necessario il trattamento di dati relativi allo stato di salute quando i dati stessi sono posti alla base di provvedimenti di revoca o di sospensione della patente per motivi psico-fisici. E' altresì necessario il trattamento di tali dati, ad esempio, nell'esame dei ricorsi gerarchici per sospensioni di patente a seguito di incidente stradale, nonché avverso i provvedimenti di revoca della patente per motivi morali.

SCHEDA N. 5

Denominazione del trattamento:
Gestione delle attività inerenti alle operazioni di ricerca e soccorso in mare.

Fonti normative:
Codice della navigazione e decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328; Decreto interministeriale 1 giugno 1978; legge 23 maggio 1980, n.313; decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 662.

Rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite dal trattamento.
Interventi, anche di rilievo sanitario, in favore di soggetti bisognosi o non autosufficienti o incapaci. (Art. 73, comma 1, lett. b) del D.lgs. 196/2003).

Tipi di dati trattati

Stato di salute	|X| patologie attuali	|X| patologie pregresse	|X|terapie in corso

Operazioni eseguite

Trattamento "ordinario" dei dati, in particolare:

Raccolta:	|X| presso gli interessati	|X| presso terzi
Elaborazione:	|X| in forma cartacea	|X| con modalità informatizzate

Particolari forme di elaborazione :

Comunicazione ai seguenti soggetti per le seguenti finalità:
I dati possono essere trasmessi, ove di rilievo penale, alle competenti Procure della Repubblica, nonché alle altre forze di polizia operanti nell'ambito delle attività di soccorso.
I dati relativi allo stato di salute, inoltre, sono comunicati ad altri soggetti operanti nel settore medico, (Centro Internazionale Radio Medico, nosocomi, medici ed associazioni di pubblico soccorso), laddove indispensabile per una più efficace esecuzione del soccorso.

Sintetica descrizione del trattamento e del flusso informativo
I dati vengono acquisiti e trattati dal Corpo delle capitanerie di porto, per le finalità strettamente necessarie per lo svolgimento dell'attività di ricerca e soccorso in mare, svolta ai fini della salvaguardia della vita umana.

Vengono raccolti dati sensibili riguardanti lo stato di salute delle persone soccorse, che possono altresì essere comunicati ad altri soggetti cooperanti nell'attività di soccorso per una più efficace somministrazione di farmaci e di specifici interventi di urgenza.

SCHEDA N. 6

Denominazione del trattamento:
Attività di vigilanza e controllo in materia ambientale.

Fonti normative:
Legge 31 dicembre 1982, n. 979; legge 8 luglio 1986, n. 349; legge 6 dicembre 1991, n. 394; decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1997, n. 268; decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152; legge 7 marzo 2001, n. 51; decreto ministeriale 13 ottobre 2003, n. 305.

Rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite dal trattamento
Attività di polizia amministrativa e penale con particolare riferimento ai controlli in materia di ambiente, tutela delle risorse idriche e difesa del suolo. (Art. 73, comma 2, lett. f) del D.lgs. 196/2003)

Attività di accertamento, nei limiti delle finalità istituzionali, con riferimento a dati sensibili e giudiziari relativi ad esposti e petizioni (Art. 67, comma 1, lett. b) del D.lgs. 196/2003)

Attività sanzionatorie e di tutela (art. 71 del D.lgs. 196/2003)

Tipi di dati trattati

Dati di carattere giudiziario	(art. 4, comma 1, lett. e), d.lgs. n° 196/2003) |X|

Operazioni eseguite

Trattamento "ordinario" dei dati, in particolare:

Raccolta:	|X| presso gli interessati	|X| presso terzi
Elaborazione:	|X| in forma cartacea	

Particolari forme di elaborazione :

Comunicazione ai seguenti soggetti per le seguenti finalità:
I dati giudiziari possono eventualmente essere trasmessi, ove di rilievo penale, alle competenti Procure della Repubblica, nonché alle altre forze di polizia operanti nell'ambito della tutela dell'ambiente.

Sintetica descrizione del trattamento e del flusso informativo
I dati vengono acquisiti e trattati dal Corpo delle capitanerie di porto per le finalità strettamente necessarie allo svolgimento dei controlli in materia ambientale e per l'applicazione delle relative sanzioni, di carattere sia amministrativo che penale.
Sostanzialmente i dati rilevanti ai fini del presente decreto sono quelli di carattere giudiziario, poiché, previa verifica della stretta indispensabilità, possono essere acquisiti nella fase di accertamento delle violazioni in materia ambientale e dell'applicazione delle eventuali misure cautelari da parte di personale del Corpo.

SCHEDA N. 7

Denominazione del trattamento:
Attività di contrasto dell'immigrazione clandestina.

Fonti normative:
Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; legge 30 luglio 2002, n. 189; decreto ministeriale 14 luglio 2003.

Rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite dal trattamento
Applicazione della protezione temporanea e di altri istituti o misure di carattere umanitario, ovvero attuazione di obblighi di legge in materia di politiche migratorie. (Art. 64, comma 2, lett. b) del D.lgs. 196/2003)

Tipi di dati trattati

Origine	|X|etnica	|X| razziale	
Stato di salute	|X| patologie attuali	|X| patologie pregresse	|X|terapie in corso
Dati di carattere giudiziario	(art. 4, comma 1, lett. e), d.lgs. n° 196/2003) |X|		

Operazioni eseguite

Trattamento "ordinario" dei dati, in particolare:

Raccolta:	|X| presso gli interessati	|X| presso terzi
Elaborazione:	|X| in forma cartacea	

Particolari forme di elaborazione :

Comunicazione ai seguenti soggetti per le seguenti finalità:
I dati possono essere trasmessi alle competenti Procure della Repubblica, nonché alle altre forze di polizia operanti nell'ambito delle attività anti immigrazione.

I dati relativi allo stato di salute, inoltre, possono essere comunicati ad altri soggetti operanti nel settore medico, (Centro Internazionale Radio Medico, nosocomi, medici ed associazioni di pubblico soccorso), laddove indispensabile per fronteggiare eventuali rischi sanitari e per l'efficace somministrazione di cure agli immigrati.

Sintetica descrizione del trattamento e del flusso informativo
I dati vengono acquisiti e trattati dal Corpo delle capitanerie di porto nell'ambito della cooperazione nell'attività di controllo dell'immigrazione clandestina. I dati possono essere di carattere etnico, razziale, sanitario e giudiziario, rispettivamente finalizzati alla verifica delle condizioni fisiche degli immigrati, di eventuali precedenti penali e dell'eventuale presenza di rischi sanitari nel paese di origine. Dati di origine etnica possono altresì essere trattati per la verifica delle condizioni legali di ammissibilità degli immigrati sul territorio italiano, sulla base delle leggi in vigore.

SCHEDA N. 8

Denominazione del trattamento:
Attività di controllo del traffico marittimo.

Fonti normative:
Legge 14 marzo 2001, n. 51; decreto ministeriale 13 ottobre 2003 n. 305; decreto ministeriale 28 gennaio 2004; decerto legislativo 19 agosto 2005, n. 196.

Rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite dal trattamento
Esercizio di funzioni di controllo, di riscontro ed ispettive attribuite dalla legge a soggetti pubblici nei confronti di altri soggetti. (Art. 67, comma 1, lett. a) del D.lgs. 196/2003)

Tipi di dati trattati

Stato di salute	|X| patologie attuali	|X| patologie pregresse	|X|terapie in corso
Dati di carattere giudiziario	(art. 4, comma 1, lett. e), d.lgs. n° 196/2003) |X|		

Operazioni eseguite

Trattamento "ordinario" dei dati, in particolare:

Raccolta:	|X| presso gli interessati	|X| presso terzi
Elaborazione:	|X| in forma cartacea	|X| con modalità informatizzate

Sintetica descrizione del trattamento e del flusso informativo
I dati vengono acquisiti e trattati dal Corpo delle capitanerie di porto nell'ambito dei controlli svolti quotidianamente dal personale appositamente abilitato, a bordo delle navi, al fine di verificare il rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza della navigazione e di navigazione marittima. I dati rilevanti sono di carattere sanitario e giudiziario poiché, nell'ambito della verifica dell'idoneità del personale impiegato a bordo delle navi, è necessario valutare sia l'idoneità fisica del soggetto che l'assenza di particolari precedenti penali indicati dalla legge di settore.

Nell'ambito di tali attività possono inoltre essere effettuate comunicazioni con amministrazioni e gestori di pubblici servizi finalizzate all'accertamento d'ufficio di stati, qualità e fatti ovvero al controllo sulle dichiarazioni sostitutive ai sensi dell'articolo 43 del d.P.R. n. 445/2000.

SCHEDA N. 9

Denominazione del trattamento
Gestione delle attività amministrative affidate al Corpo delle capitanerie di porto in materia di proprietà navale ed iscrizione nei relativi registri, armamento e spedizioni, servizi tecnici e portuali, gente di mare. Riconoscimenti ad Enti/Organismi, autorizzazioni, revisioni, verifiche, collaudi e omologazioni in materia di sicurezza della navigazione.

Fonti normative :
Codice della navigazione e decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328
- decreto legislativo 8 luglio 2005, n. 171
- Art. 55 decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124
- decreto ministeriale 10 giugno 1998
- decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639
- legge 14 luglio 1965, n. 963
- decreto ministeriale 26 luglio 1995

Rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite dal trattamento
Verificare la legittimità, il buon andamento e l'imparzialità dell'attività amministrativa a seguito dell'attribuzione di funzioni di controllo, di riscontro ed ispettive attribuite dalla legge. (art. 67 d. lgs. 196/2003).

Tipi di dati trattati

Stato di salute	|X| patologie attuali	|X| patologie pregresse	|X| terapie in corso
Dati di carattere giudiziario	(art. 4, comma 1, lett. e), d.lgs. n° 196/2003) |X|		

Operazioni eseguite

Trattamento "ordinario" dei dati, in particolare:

Raccolta:	|X| presso gli interessati	|X| presso terzi
Elaborazione:	|X| in forma cartacea	|x| con modalità informatizzate

Particolari forme di elaborazione:
Comunicazione ai seguenti soggetti per le seguenti finalità:
I dati sono trasmessi all'ente previdenziale ed all'Ispettorato del lavoro ai sensi del D.P.R. 30/06/1965, n. 1124.

Sintetica descrizione del trattamento e del flusso informativo
I dati trattati, nell'ambito delle complesse procedure amministrative condotte nelle materie di riferimento, sono di carattere sanitario nel caso in cui i procedimenti richiedano la verifica delle qualità fisiche come nelle materie della gente di mare, armamento e spedizioni e servizi tecnici. Sono invece di carattere giudiziario nelle procedure relative alla proprietà navale e in tutti gli altri casi previsti dalla legge in cui venga richiesta la previa verifica del casellario giudiziale, ovvero l'acquisizione alternativa di dichiarazioni autocertificative. La documentazione acquisita, che in particolari casi quali l'anagrafe della gente di mare può essere inserita in appositi sistemi informatizzati, è conservata nel fascicolo personale dell'interessato e conservata agli atti di ufficio.
Nell'ambito di tali attività possono inoltre essere effettuate comunicazioni con amministrazioni e gestori di pubblici servizi finalizzate all'accertamento d'ufficio di stati, qualità e fatti ovvero al controllo sulle dichiarazioni sostitutive ai sensi dell'articolo 43 del d.P.R. n. 445/2000.

SCHEDA N. 10

Denominazione del trattamento
Gestione delle attività di indagine nell'ambito delle attività amministrative del settore del trasporto terrestre.

Fonti normative *:*
Legge 14 luglio 1993, n. 238
- decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188
- decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753
- Delibere CIPE
- decreto ministeriale n. 138/T del 31 ottobre 2000.

Rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite dal trattamento
Le informazioni trattate sono necessarie per lo svolgimento delle attività amministrative sopra richiamate nell'ottica di buon andamento e imparzialità dell'attività amministrativa anche ai fini della verifica della rispondenza di detta attività ai requisiti di razionalità, economicità, efficienza ed efficacia (Art. 67 d. lgs. 196/2003).

Tipi di dati trattati

Stato di salute	|X| patologie attuali	|X| patologie pregresse	|X| terapie in corso
Dati di carattere giudiziario	(art. 4, comma 1, lett. e), d.lgs. n° 196/2003) |X|		

Operazioni eseguite

Trattamento "ordinario" dei dati, in particolare:

Raccolta:	|X| presso gli interessati	|X| presso terzi
Elaborazione:	|X| in forma cartacea	|x| con modalità informatizzate

Sintetica descrizione del trattamento e del flusso informativo
Le informazioni sono acquisite ai fini della svolgimento di indagini sul sistema di gestione della sicurezza ferroviaria e di verifica delle attività di rilascio, modifica, revisione e revoca di licenze con relativo controllo sull'osservanza degli obblighi e la sussistenza dei requisiti per il mantenimento della licenza. I dati trattati vengono di norma forniti dagli interessati ed archiviati con gli atti relativi alla pratica.
Si tratta, ad esempio, di dati concernenti lo stato di salute per ciò che riguarda la verifica del possesso o del mantenimento dei requisiti fisici, previsti per lo svolgimento delle attività sottoposte ad indagine, da parte del personale che presta servizio nelle imprese ferroviarie.
Possono tuttavia essere trattati anche dati di carattere giudiziario laddove ciò sia necessario per la valutazione di esposti e petizioni relativi alle predette attività di indagine.

SCHEDA N. 11

Denominazione del trattamento
Svolgimento di inchieste per sinistri in ambito terrestre e marittimo.

Fonti normative
- Codice della navigazione e decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;
- decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753.

Rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite dal trattamento
Applicare le norme vigenti in materia di sanzioni amministrative e di procedimenti ad esse connessi (art. 71, comma 1, lett. a), d. lgs. 196/2003).

Svolgere le attività amministrative sopra richiamate nell'ottica di buon andamento e imparzialità dell'attività amministrativa anche ai fini della verifica della rispondenza di detta attività ai requisiti di razionalità, economicità, efficienza ed efficacia (Art. 67 d. lgs. 196/2003).

Tipi di dati trattati

Stato di salute	|X| patologie attuali	|X| patologie pregresse	|X| terapie in corso
Dati di carattere giudiziario	(art. 4, comma 1, lett. e), d.lgs. n° 196/2003) |X|		

Operazioni eseguite

Trattamento "ordinario" dei dati, in particolare:

Raccolta:	|X| presso gli interessati	|X| presso terzi
Elaborazione:	|X| in forma cartacea	|x| con modalità informatizzate

Particolari forme di elaborazione

Comunicazione ai seguenti soggetti per le seguenti finalità:
I dati relativi alle inchieste sono comunicati alle competenti Procure della Repubblica per la valutazione degli effetti penali nonché, nell'ambito degli stessi procedimenti, ai soggetti eventualmente danneggiati. Sono possibili altresì comunicazioni con le forze di polizia, i consulenti tecnici di organi giurisdizionali ed altri soggetti eventualmente autorizzati dalla legge al trattamento dei dati.

Sintetica descrizione del trattamento e del flusso informativo
Le informazioni vengono trattate per lo svolgimento di attività ispettive e di inchiesta su incidenti ferroviari e marittimi. Vengono acquisiti, nello specifico, dati di carattere sanitario al fine di verificare il possesso dei requisiti per l'esercizio di tutte quelle attività che richiedono particolari abilitazioni, al fine di valutare lo stato psico-fisico delle persone coinvolte nel sinistro ovvero di definire circostanze e modalità di svolgimento del sinistro anche in relazione a soggetti terzi coinvolti. Rispondente alle stesse finalità di inchiesta è la trattamento di dati giudiziari, che possono essere acquisiti agli atti laddove nell'ambito dei procedimenti di indagine siano rilevanti e, comunque, nel caso in cui dalle indagini emergano profili di rilevanza penale.

SCHEDA N. 12

Denominazione del trattamento
Attività relativa al rilascio di patenti, certificati di idoneità ed abilitazioni professionali nel settore stradale e marittimo.
Rilascio abilitazioni per: direttore/responsabile di esercizio impianti fissi; macchinisti/dirigenti al movimento su ferrovie in concessione, metropolitane e tramvie.

Fonte normativa:
Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ; decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495; decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1997, n. 431; decreto legislativo 8 luglio 2005, n. 171; codice della navigazione; decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1949, n. 631; decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395; decreto ministeriale n. 1533 del 5 giugno 1985, decreto ministeriale n. 513 del 4 agosto 1998.

Rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite dal trattamento.
Rilascio di autorizzazioni, iscrizioni ed altri titoli abilitativi previsti dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria (art. 68, comma 2, lett. g), del d.lgs. n. 196/2003)

Tipi di dati trattati

Stato di salute	|X| patologie attuali	|X| patologie pregresse	
Vita sessuale	|X| *(soltanto in caso di eventuale rettificazione dati anagrafici per variazione sesso*		
Dati di carattere giudiziario	|X| (art. 4, co. 1, lett. e) d. lgs. n. 196/2003)		

Operazioni eseguite

Trattamento "ordinario" dei dati, in particolare:

Raccolta:	|X| presso gli interessati	|X| presso terzi
Elaborazione:	|X| in forma cartacea	|x| con modalità informatizzate

Sintetica descrizione del trattamento e del flusso informativo

Gli Uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri e le Capitanerie di porto, nell'ambito delle rispettive competenze, trattano dati di natura sanitaria al fine di ammettere i candidati a sostenere gli esami per il rilascio di patenti di guida, certificati di abilitazione professionale ex art. 116 del C.d.S., certificati di idoneità alla guida del ciclomotore, patenti nautiche, rilascio delle abilitazioni all'esercizio delle professioni tecnico-nautiche.

Tali dati sono acquisiti, in base alla normativa di settore, anche in occasione di procedimenti di revisione, sospensione e revoca dei documenti sopra menzionati dovuti a perdita temporanea o definitiva dei requisiti fisici e psichici prescritti dalle vigenti normative.

I dati giudiziari vengono acquisiti (anche in forma di autocertificazione) nell'ambito dei procedimenti per il rilascio di abilitazioni professionali necessarie all'esercizio di attività economiche quali ad esempio l'autotrasporto di merci o passeggeri o le professioni legate alla navigazione nelle acque interne. Sia i dati di natura sanitaria che quelli giudiziari sono acquisiti a corredo di istanze presentate dall'interessato, mentre nei casi previsti dalla normativa di settore di perdita temporanea o definitiva dei requisiti fisici e psichici prescritti per patenti di guida, CIG e patenti nautiche sono acquisite da parte degli organismi sanitari competenti per l'accertamento degli stessi.

I dati comunque acquisiti possono essere oggetto delle necessarie verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni e sulla genuinità della documentazione ai sensi del DPR n. 445/2000. Tali documentazioni sono inserite nel fascicolo personale degli interessati e custodite agli atti dell'Ufficio.

Dati analoghi, di carattere sanitario e giudiziario, sono acquisiti dall'amministrazione ai fini della gestione dei procedimenti finalizzati al rilascio e alla revoca delle idoneità professionali per l'esercizio degli impianti fissi, per la conduzione dei rotabili ferroviari e metropolitani e per la movimentazione del traffico rotabile. Tali documentazioni sono inserite nel fascicolo personale degli interessati e custodite agli atti dell'Ufficio.

SCHEDA N. 13

Denominazione del trattamento
Gestione demanio marittimo e rilascio delle relative concessioni secondo modalità previste dal codice della navigazione e dalle varie normative di settore.

Fonti normative
- Codice della navigazione e decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;

Rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite dal trattamento
Applicazione della disciplina in materia di rilascio delle concessioni ed autorizzazioni per l'utilizzo di aree demaniali previste dalla legge secondo le modalità indicate dagli articoli 68 D.Lvo 196/2003.

Attività dirette, in materia di imposte, alla prevenzione e repressione delle violazioni degli obblighi e alla adozione dei provvedimenti previsti da leggi, regolamenti o dalla normativa comunitaria, nonché al controllo e alla esecuzione forzata dell'esatto adempimento di tali obblighi, e quelle dirette alla gestione ed alienazione di immobili statali, all'inventario e alla qualificazione degli immobili e alla conservazione dei registri immobiliari. (Art. 66, comma 2, D.lgs. 196/2003).

Accertamento, nei limiti delle finalità istituzionali, con riferimento a dati giudiziari relativi ad esposti e petizioni, ovvero ad atti di controllo o di sindacato ispettivo (Art. 67 D.lgs. 196/2003).

Tipi di dati trattati

Dati di carattere giudiziario	(art. 4, comma 1, lett. e), d.lgs. n° 196/2003) |X|

Operazioni eseguite

Trattamento "ordinario" dei dati, in particolare:

Raccolta:	|X| presso gli interessati	|X| presso terzi
Elaborazione:	|X| in forma cartacea	|x| con modalità informatizzate

Sintetica descrizione del trattamento e del flusso informativo

I dati giudiziari vengono acquisiti ed istruiti, a seguito di presentazione di domanda da parte di persone fisiche ovvero persone giuridiche, nonché acquisiti dal casellario giudiziale e vengono trattati nell'ambito del procedimento per il rilascio delle concessioni/autorizzazioni innanzi tratteggiate. Vengono, inoltre, effettuati accertamenti d'ufficio di stati, qualità e fatti ovvero controlli sulle dichiarazioni sostitutive ai sensi dell'art. 43 del d.P.R. n. 445/2000.

SCHEDA N. 14

Denominazione del trattamento
Tenuta degli albi e dei registri delle imprese operanti nel settore marittimo.

Fonti normative
- Codice della navigazione e decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;

.

Rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite dal trattamento
Verifica della legittimità, del buon andamento, dell'imparzialità dell'attività amministrativa, nonché della rispondenza di detta attività a requisiti di razionalità, economicità, efficienza ed efficacia per le quali sono, comunque, attribuite dalla legge a soggetti pubblici funzioni di controllo, di riscontro ed ispettive nei confronti di altri soggetti. (art. 67, comma 1, lett. a) d.lgs. 196/2003)

Tipi di dati trattati

Dati di carattere giudiziario	(art. 4, comma 1, lett. e), d.lgs. n° 196/2003) |X|

Operazioni eseguite

Trattamento "ordinario" dei dati, in particolare:

Raccolta:	|X| presso gli interessati	|X| presso terzi
Elaborazione:	|X| in forma cartacea	|X| con modalità informatizzate

Sintetica descrizione del trattamento e del flusso informativo

I dati giudiziari vengono acquisiti ed istruiti nell'ambito dell'attività di monitoraggio, prevista dalla legge, delle imprese operanti nel settore marittimo. I dati, di carattere giudiziario, sono conservati agli atti dell'Ufficio; sono pubblici gli albi ed i registri di cui trattasi, che non contengono però dati di carattere giudiziario di alcun genere.

Nell'ambito di tali attività possono inoltre essere effettuate comunicazioni con amministrazioni e gestori di pubblici servizi finalizzate all'accertamento d'ufficio di stati, qualità e fatti ovvero al controllo sulle dichiarazioni sostitutive ai sensi dell'articolo 43 del d.P.R. n. 445/2000.

SCHEDA N. 15

Denominazione del trattamento
Erogazione di contributi a favore di imprese cantieristiche ed armatoriali.
Elaborazione e presentazione delle richieste di pagamento e ricezione dei pagamenti della Commissione Europea relativamente ai programmi di iniziativa comunitaria, per i quali il Dipartimento per il coordinamento dello sviluppo del territorio, il personale ed i servizi generali svolge funzioni di Autorità di gestione e Autorità di pagamento.

Fonte normativa
Legge 28 dicembre 1999, n. 522; decreto ministeriale 2 febbraio 2004; art. 4 legge 16 marzo 2001, n. 88; decreto ministeriale 27 dicembre 2001 n. 487; legge 14 giugno 1989 n. 234; decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132.

Regolamento (CE) n. 1260/99 del 21 giugno 1999 "Disposizioni generali sui fondi strutturali"
- Regolamento (CE) n. 438/2001 del 2 marzo 2001 " Modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/99 del Consiglio per quanto riguarda i sistemi di gestione e di controllo dei contributi concessi nell'ambito dei fondi strutturali"
- Decisione (CE) 27 dicembre 2001 – Approvazione PIC INTERREG III B CADSES
- Decisione (CE) 19 dicembre 2001 – Approvazione PIC INTERREG III B MEDOCC

Rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite dal trattamento
Concessione di contributi, finanziamenti, elargizioni ed altri benefici previsti dalla legge, dai regolamenti o dalla normativa comunitaria, anche in favore di associazioni, fondazioni ed enti. (art. 68, comma 2, lett. f) D.lgs. 196/2003)

Tipi di dati trattati

Dati di carattere giudiziario	(art. 4, comma 1, lett. e), D.Lgs. n. 196/2003) |X|

Operazioni eseguite

Trattamento "ordinario" dei dati, in particolare:

Raccolta:	|X| presso gli interessati	|X| presso terzi
Elaborazione:	|X| in forma cartacea	|X| con modalità informatizzate

Sintetica descrizione del trattamento e del flusso informativo
Il trattamento dei dati, di esclusivo carattere giudiziario, avviene nell'ambito della gestione dei fondi strutturali dell'Iniziativa comunitaria INTERREG (INTERREG IIIB CADSES e INTERREG III B MEDOCC), finalizzata, in attuazione delle politiche di coesione dell'Unione Europea, di incentivazione della cooperazione tra le Regioni europee, con l'obiettivo di favorire lo sviluppo armonico ed equilibrato del territorio. Le richieste di pagamento presentate dai soggetti beneficiari dei fondi strutturali stanziati nell'ambito dei Programmi sopra menzionati vengono trasmesse, previa certificazione dell'Autorità di pagamento, alla Commissione europea, per il tramite del Ministero dell'economia e delle finanze. Le predette richieste, ove presentate da soggetti privati, devono essere corredate dalla documentazione atta a comprovare il possesso dei requisiti di idoneità morale, a tutela degli interessi finanziari comunitari, che vanno quindi verificati. Lo stesso dicasi per quanto riguarda l'erogazione di contributi alle imprese cantieristiche ed armatoriali, che vengono rilasciati dal Ministero dei trasporti, ove previsti dalla legge, previa verifica dei requisiti di idoneità morale. I dati giudiziari vengono conservati agli atti.
Nell'ambito di tali attività possono inoltre essere effettuate comunicazioni con amministrazioni e gestori di pubblici servizi finalizzate all'accertamento d'ufficio di stati, qualità e fatti ovvero al controllo sulle dichiarazioni sostitutive ai sensi dell'articolo 43 del d.P.R. n. 445/2000.

N O T E

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo degli articoli 20, 21, 22 e 154, comma 1, lettera *g)* del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 29 luglio 2003, n. 174, supplemento ordinario, è il seguente:

«Art. 20 *(Principi applicabili al trattamento di dati sensibili).* — 1. Il trattamento dei dati sensibili da parte di soggetti pubblici è consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge nella quale sono specificati i tipi di dati che possono essere trattati e di operazioni eseguibili e le finalità di rilevante interesse pubblico perseguite.

2. Nei casi in cui una disposizione di legge specifica la finalità di rilevante interesse pubblico, ma non i tipi di dati sensibili e di operazioni eseguibili, il trattamento è consentito solo in riferimento ai tipi di dati e di operazioni identificati e resi pubblici a cura dei soggetti che ne effettuano il trattamento, in relazione alle specifiche finalità perseguite nei singoli casi e nel rispetto dei principi di cui all'art. 22, con atto di natura regolamentare adottato in conformità al parere espresso dal Garante ai sensi dell'art. 154, comma 1, lettera *g)*, anche su schemi tipo.

3. Se il trattamento non è previsto espressamente da una disposizione di legge i soggetti pubblici possono richiedere al Garante l'individuazione delle attività, tra quelle demandate ai medesimi soggetti dalla legge, che perseguono finalità di rilevante interesse pubblico e per le quali è conseguentemente autorizzato, ai sensi dell'art. 26, comma 2, il trattamento dei dati sensibili. Il trattamento è consentito solo se il soggetto pubblico provvede altresì a identificare e rendere pubblici i tipi di dati e di operazioni nei modi di cui al comma 2.

4. L'identificazione dei tipi di dati e di operazioni di cui ai commi 2 e 3 è aggiornata e integrata periodicamente.».

«Art. 21 *(Principi applicabili al trattamento di dati giudiziari).* — 1. Il trattamento di dati giudiziari da parte di soggetti pubblici è consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge o provvedimento del Garante che specifichino le finalità di rilevante interesse pubblico del trattamento, i tipi di dati trattati e di operazioni eseguibili.

2. Le disposizioni di cui all'art. 20, commi 2 e 4, si applicano anche al trattamento dei dati giudiziari.».

«Art. 22 *(Principi applicabili al trattamento di dati sensibili).* — 1. I soggetti pubblici conformano il trattamento dei dati sensibili e giudiziari secondo modalità volte a prevenire violazioni dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dell'interessato.

2. Nel fornire l'informativa di cui all'art. 13 i soggetti pubblici fanno espresso riferimento alla normativa che prevede gli obblighi o i compiti in base alla quale è effettuato il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

3. I soggetti pubblici possono trattare solo i dati sensibili e giudiziari indispensabili per svolgere attività istituzionali che non possono essere adempiute, caso per caso, mediante il trattamento di dati anonimi o di dati personali di natura diversa.

4. I dati sensibili e giudiziari sono raccolti, di regola, presso l'interessato.

5. In applicazione dell'art. 11, comma 1, lettere *c)*, *d)* ed *e)*, i soggetti pubblici verificano periodicamente l'esattezza e l'aggiornamento dei dati sensibili e giudiziari, nonché la loro pertinenza, completezza, non eccedenza e indispensabilità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi, anche con riferimento ai dati che l'interessato fornisce di propria iniziativa. Al fine di assicurare che i dati sensibili e giudiziari siano indispensabili rispetto agli obblighi e ai compiti loro attribuiti, i soggetti pubblici valutano specificamente il rapporto tra i dati e gli adempimenti. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non possono essere utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene. Specifica attenzione è prestata per la verifica dell'indispensabilità dei dati sensibili e giudiziari riferiti a soggetti diversi da quelli cui si riferiscono direttamente le prestazioni o gli adempimenti.

6. I dati sensibili e giudiziari contenuti in elenchi, registri o banche di dati, tenuti con l'ausilio di strumenti elettronici, sono trattati con tecniche di cifratura o mediante l'utilizzazione di codici identificativi o di altre soluzioni che, considerato il numero e la natura dei dati trattati, li rendono temporaneamente inintelligibili anche a chi è autorizzato ad accedervi e permettono di identificare gli interessati solo in caso di necessità.

7. I dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale sono conservati separatamente da altri dati personali trattati per finalità che non richiedono il loro utilizzo. I medesimi dati sono trattati con le modalità di cui al comma 6 anche quando sono tenuti in elenchi, registri o banche di dati senza l'ausilio di strumenti elettronici.

8. I dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono essere diffusi.

9. Rispetto ai dati sensibili e giudiziari indispensabili ai sensi del comma 3, i soggetti pubblici sono autorizzati ad effettuare unicamente le operazioni di trattamento indispensabili per il perseguimento delle finalità per le quali il trattamento è consentito, anche quando i dati sono raccolti nello svolgimento di compiti di vigilanza, di controllo o ispettivi.

10. I dati sensibili e giudiziari non possono essere trattati nell'ambito di test psicoattitudinali volti a definire il profilo o la personalità dell'interessato. Le operazioni di raffronto tra dati sensibili e giudiziari, nonché i trattamenti di dati sensibili e giudiziari ai sensi dell'art. 14, sono effettuati solo previa annotazione scritta dei motivi.

11. In ogni caso, le operazioni e i trattamenti di cui al comma 10, se effettuati utilizzando banche di dati di diversi titolari, nonché la diffusione dei dati sensibili e giudiziari, sono ammessi solo se previsti da espressa disposizione di legge.

12. Le disposizioni di cui al presente articolo recano principi applicabili, in conformità ai rispettivi ordinamenti, ai trattamenti disciplinati dalla Presidenza della Repubblica, dalla Camera dei deputati, dal Senato della Repubblica e dalla Corte costituzionale».

«Art. 154 *(Compiti).* — 1. Oltre a quanto previsto da specifiche disposizioni, il Garante, anche avvalendosi dell'ufficio e in conformità al presente codice, ha il compito di:

a) - f) (Omissis);

g) esprimere pareri nei casi previsti».

— Il testo dell'art. 42, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 agosto 1999, n. 203, supplemento ordinario, è il seguente:

«Art. 42 *(Aree funzionali).* — 1. Il Ministero svolge in particolare le funzioni e i compiti di spettanza statale nelle seguenti aree funzionali:

a) programmazione, finanziamento, realizzazione e gestione delle reti infrastrutturali di interesse nazionale, ivi comprese le reti elettriche, idrauliche e acquedottistiche, e delle altre opere pubbliche di competenza dello Stato, ad eccezione di quelle in materia di difesa; qualificazione degli esecutori di lavori pubblici; costruzioni nelle zone sismiche;

b) edilizia residenziale: aree urbane;

c) navigazione e trasporto marittimo; vigilanza sui porti; demanio marittimo; sicurezza della navigazione e trasporto nelle acque interne; programmazione, previa intesa con le regioni interessate, del sistema idroviario padano-veneto; aviazione civile e trasporto aereo;

d) trasporto terrestre, circolazione dei veicoli e sicurezza dei trasporti terrestri;

d-bis) sicurezza e regolazione tecnica, salvo quanto disposto da leggi e regolamenti, concernenti le competenze disciplinate dall'art. 41 e dal presente comma, ivi comprese le espropriazioni;

d-ter) pianificazione delle reti, della logistica e dei nodi infrastrutturali di interesse nazionale, realizzazione delle opere corrispondenti e valutazione dei relativi interventi;

d-quater) politiche dell'edilizia concernenti anche il sistema delle città e delle aree metropolitane.».

— Il testo dell'art. 1, comma 5, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233 (Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 maggio 2006, n. 114, è il seguente:

«Art. 1 *(Omissis).* — 5. È istituito il Ministero dei trasporti. A detto Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, le funzioni attribuite al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dall'art. 42, comma 1, lettere *c)*, *d)* e, per quanto di competenza, lettera *d-bis)*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Il Ministero dei trasporti propone, di concerto con il Ministero delle infrastrutture, il piano generale dei trasporti e della logistica e i piani di settore per i trasporti, compresi i piani urbani di mobilità, ed esprime, per quanto di competenza, il concerto sugli atti di programmazione degli interventi di competenza del Ministero delle infrastrutture. All'art. 42, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, le parole: "; integrazione modale fra i sistemi di trasporto" sono soppresse.».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184 (Riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 27 luglio 2004, n. 174.

— Il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario, è il seguente:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.».

Nota all'art. 1:

— Per gli articoli 20 e 21 del decreto legislativo n. 196 del 2003 si vedano le note alle premesse.

07G0113

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 luglio 2007.

Proroga dello stato di emergenza nel territorio della provincia di Vibo Valentia colpito dagli eventi alluvionali del giorno 3 luglio 2006.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 7 luglio 2006, con il quale è stato dichiarato, fino al 31 luglio 2007, lo stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi alluvionali;

Vista la nota del 4 giugno 2007, con cui il presidente della regione Calabria chiede la proroga dello stato d'emergenza, rappresentando l'esigenza di proseguire gli interventi già programmati, nonché la necessità di provvedere alla realizzazione di ulteriori interventi nelle zone interessate dagli eventi calamitosi del 3 luglio 2006;

Considerato quindi che gli interventi necessari per il ripristino dei beni danneggiati o distrutti dagli eventi sopra citati sono ancora in corso, e che quindi non può ritenersi esaurita la situazione emergenziale;

Ritenuto, quindi, che la predetta situazione emergenziale persiste, e che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la proroga dello stato di emergenza;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 luglio 2007;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto espresso in premessa, è prorogato, fino al 31 luglio 2008, lo stato di emergenza nel territorio della provincia di Vibo Valentia colpito dagli eventi alluvionali del giorno 3 luglio 2006.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 luglio 2007

Il Presidente: PRODI

07A06726

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 26 giugno 2007.

Riconoscimento, alla sig.ra Camurri Vargas Paola Marisol, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive integrazioni;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 - relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998 come modificato dalla legge n. 189/2002, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Camurri Vargas Paola Marisol, nata a Cordoba (Argentina) il 25 marzo 1978, cittadina argentina, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo professionale di psicologa, conseguito in Argentina, ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di psicologa;

Preso atto che la richiedente ha conseguito il titolo accademico di «Licenciatura en Psicologa» presso l'«Universidad de Cordoba» il 1° ottobre 2003 come attestato in data 18 dicembre 2003;

Considerato che la richiedente è iscritta presso il «Collegio de Psicologos de la Provincia di Cordoba» con il numero di matricola 4470 dal 18 novembre 2004;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 12 aprile 2007;

Considerato il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria, nella seduta sopra indicata;

Ritenuto che, alla luce della normativa di cui sopra, la formazione accademica e professionale della richiedente appare completa ai fini dell'iscrizione nella sezione A dell'albo degli psicologi e che pertanto non sia necessaria l'applicazione di alcuna misura compensativa;

Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998, così come modificato dalla legge n. 189/2002 e 14 e 39 comma del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998, così come modificato dalla legge n. 189/2002 non è richiesta per i cittadini stranieri già in possesso di un permesso di soggiorno per motivi familiari, lavoro autonomo o per motivi familiari;

Considerato che la richiedente possiede un permesso di soggiorno rilasciato dalla questura di Pesaro-Urbino rinnovato in data 10 ottobre 2006, con scadenza il 9 ottobre 2008 per motivi familiari;

Decreta:

Alla sig.ra Camurri Vargas Paola Marisol, nata a Cordoba (Argentina) il 25 marzo 1978, cittadina argentina, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli psicologi, sez. A e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 26 giugno 2007

Il direttore generale: PAPA

07A06351

DECRETO 26 giugno 2007.

Riconoscimento, alla sig.ra Gamper Elisabeth, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconosci-

mento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto ministeriale 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonchè della disciplina dei relativi «ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Gamper Elisabeth, nata a Bolzano, il 23 aprile 1976, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo di «psychologin», conseguito in Austria ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di psicologo;

Considerato che la richiedente ha conseguito il titolo accademico di «Magistra der Naturwissenschaften (Mag.rer.nat) presso la «Naturwissenschaftlichen Fakultat» in data 6 ottobre 2003;

Considerato che l'istante è iscritta presso la «Liste der klinischen Psychologen» e nella «Liste der Gesundheitspsychologin» presso il «Bundesministerium fur Gesundheit und Frauen», in data 10 novembre 2005;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 12 aprile 2007;

Sentito il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella conferenza sopra citata;

Considerato che la richiedente ha una formazione professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di psicologo - sez. A - come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare le misure compensative;

Decreta:

Alla sig.ra Gamper Elisabeth nata a Bolzano, il 23 aprile 1976, cittadina italiana, sono riconosciuti i titoli denominati in premessa quale titoli validi per l'iscrizione all'albo degli psicologi - Sez. A - e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 26 giugno 2007

Il direttore generale: PAPA

07A06352

DECRETO 26 giugno 2007.

Riconoscimento, al sig. Maselli Luigi, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998 e successive modifiche che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Maselli Luigi, nato a Bari il 23 ottobre 1967, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo professionale nicaraguense di psicologo, ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di psicologo;

Preso atto che il richiedente è in possesso del titolo accademico di «Licenciado en Psicologia», conseguito presso l'«Universidad Paulo Freire» in data 20 novembre 2005;

Considerato che da quanto risulta dalla dichiarazione di valore dell'Ambasciata d'Italia in Nicaragua datata 22 gennaio 2007 il sig. Maselli è in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla normativa nicaraguese ai fini dell'esercizio della professione di psicologo in Nicaragua, non essendo necessaria alcuna iscrizione all'albo professionale;

Vista la documentazione professionale prodotta;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi del 12 aprile 2007;

Considerato il conforme parere scritto del rappresentante di categoria in atti allegato;

Considerato che sussistono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per

l'esercizio della professione di psicologo sez. A e quella di cui è in possesso l'istante, e che risulta pertanto opportuno richiedere misura compensativa orale, nelle seguenti materie: 1) psicologia di comunità; 2) deontologia professionale;

Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 6, n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Maselli Luigi, nato a Bari il 23 ottobre 1967, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli psicologi - sez. A e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al presente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale orale sulle seguenti materie: 1) psicologia di comunità; 2) deontologia professionale; oltre che su ordinamento e deontologia professionale.

Art. 3.

Le modalità di svolgimento della prova attitudinale sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 26 giugno 2007

Il direttore generale: PAPA

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente, per lo svolgimento della prova di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza della materia indicata nel testo del decreto, si compone di un esame orale da svolgersi in lingua italiana.

c) L'esame orale consiste nella discussione sulla materia indicata nel precedente art. 2, e altresì sulle conoscenze di deontologia professionale del candidato.

d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli psicologi - sez A.

07A06353

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 30 maggio 2007.

Conferma della nomina dell'avv. Maurizio Salari a commissario unico del Consorzio agrario provinciale di Perugia.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 28 ottobre 1999, n. 410, recante il nuovo ordinamento dei consorzi agrari;

Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233 di conversione del decreto-legge n. 181 del 18 maggio 2006 recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, che ha abrogato la legge n. 410/1999 e successive modificazioni, con l'esclusione degli articoli espressamente eccettuati;

Visto in particolare l'art. 1, comma 9-*bis*, della citata legge 17 luglio 2006, n. 233, oggetto di interpretazione autentica ad opera dell'art. 1, comma 1076, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale prevede che, per i consorzi agrari attualmente in stato di liquidazione coatta amministrativa, l'autorità di vigilanza provvede alla nomina di un commissario unico, ai sensi dell'art. 198, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, in sostituzione dei commissari in carica alla data di entrata in vigore della citata legge n. 233/2006, con il compito di chiudere la liquidazione entro il 31 dicembre 2007;

Visto il decreto ministeriale 2 luglio 1991 del Ministero delle politiche agricole con il quale il Consorzio agrario provinciale di Perugia è stato posto in liquidazione coatta amministrativa;

Visto il decreto interministeriale in data 7 aprile 2006 con il quale sono stati nominati commissari liquidatori del Consorzio agrario provinciale di Perugia la dott.ssa Cristina Bertinelli, l'avv. Viviana Raisi ed il dott. Francesco Montera ai sensi dell'art. 27 del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito nella legge 23 febbraio 2006, n. 51 in materia di rideterminazione della composizione degli organi delle liquidazioni dei Consorzi agrari in liquidazione coatta amministrativa;

Visto il decreto interministeriale n. 459/2006 in data 30 ottobre 2006 con il quale l'avv. Maurizio Salari è stato nominato commissario unico del Consorzio agrario provinciale di Perugia ai sensi dell'art. 1, comma 9-*bis*, della citata legge 17 luglio 2006, n. 233;

Visto il ricorso n. 11334/2006 proposto al TAR Lazio dalla dott.ssa Cristina Bertinelli per l'annullamento, previa sospensiva, del citato decreto interministeriale n. 459/2006 del 30 ottobre 2006;

Vista l'ordinanza n. 6898/2006 del 14 dicembre 2006 con la quale il TAR Lazio ha accolto la domanda incidentale di sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato per difetto di motivazione;

Visto il ricorso al Consiglio di Stato proposto dall'avv. Maurizio Salari per l'annullamento dell'ordinanza n. 6898/2006 del 14 dicembre 2006 del TAR Lazio;

Vista l'ordinanza n. 150/07 del 12 gennaio 2007 con la quale il Consiglio di Stato ha accolto in parte il ricorso proposto dall'avv. Salari ed ha ordinato all'Amministrazione di valutare comparativamente la posizione dell'avv. Salari e della dott.ssa Bertinelli;

Ritenuta la necessità di doversi conformare alla ordinanza n. 150/07 del 12 gennaio 2007 del Consiglio di Stato;

Considerato che l'art. 1, comma 9-*bis*, della legge n. 233/2006 impone la nomina di un Commissario unico in sostituzione della terna commissariale in carica, al fine di snellire la gestione delle procedure di liquidazione dei Consorzi agrari e di ridurre i costi in prededuzione connessi ai compensi dei commissari, consentendo la liberazione di ulteriori risorse a vantaggio dei creditori;

Considerato che la dott.ssa Cristina Bertinelli, nominata commissario liquidatore del consorzio agrario provinciale di Perugia in data 31 dicembre 1994, è stata confermata quale componente della terna commissariale con decreto interministeriale del 7 aprile 2006, al fine di rafforzare l'organo commissariale e di accelerare lo svolgimento degli adempimenti finalizzati alla soluzione delle questioni pendenti e alla concretizzazione di ipotesi di sblocco della procedura»;

Tenuto conto che la lunga permanenza nell'incarico non ha consentito alla dott.ssa Bertinelli di sottoporre all'autorità di vigilanza soluzioni atte al superamento degli elementi ostativi alla definizione della procedura;

Ritenuto, dunque, di dover provvedere alla sostituzione della dott.ssa Cristina Bertinelli, pur a fronte dell'estrazione professionale della medesima e della manifestata disponibilità a permanere nell'incarico;

Valutata la sussistenza in capo all'avv. Maurizio Salari, esperto in materia di diritto societario, fallimentare e del lavoro, consulente di vari Enti pubblici operanti nel settore agro-alimentare nonché delle principali Organizzazioni associative del settore del commercio e dell'artigianato, delle qualità professionali necessarie all'ottimale espletamento dell'incarico, con particolare riferimento all'esigenza di accelerazione nello svolgimento delle attività indispensabili alla definizione della procedura di liquidazione;

Rilevato, altresì, il carattere fiduciario della nomina, attesa la necessità che il commissario unico operi in stretto raccordo con l'Autorità di vigilanza e nel puntuale rispetto delle direttive dalla stessa impartita, in vista del soddisfacimento degli interessi, anche di natura pubblicistica, connessi alla gestione delle procedure di liquidazione coatta amministrativa dei Consorzi agrari;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Maurizio Salari, nato a Foligno (Perugia) il 7 gennaio 1945 ed ivi residente, è nominato commissario liquidatore del Consorzio agrario provinciale di Perugia.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dalle vigenti disposizioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 maggio 2007

Il Ministro dello sviluppo economico
BERSANI

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
DE CASTRO

07A06321

DECRETO 4 giugno 2007.

Conferma della nomina del dott. Francesco Antonio Santo a commissario liquidatore del Consorzio agrario di Cosenza.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233 di conversione del decreto-legge n. 181 del 18 maggio 2006 recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri che ha abrogato la legge n. 410/1999, e successive modificazioni, ad eccezione dell'art. 2, dell'art. 5, commi 2, 3, e 5 e dell'art. 6 ed il comma 227 dell'art. 1, della legge 30 dicembre 2004, n. 31;

Visto in particolare il comma 9-*bis* dell'art. 1 della citata legge 17 luglio 2006, n. 233 che prevede che, per i consorzi agrari attualmente in stato di liquidazione coatta amministrativa, l'autorità di vigilanza provvede alla nomina di un commissario unico, ai sensi dell'art. 198, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, in sostituzione dei commissari in carica alla data di entrata in vigore della citata legge n. 233/2006, con il compito di chiudere la liquidazione entro il 31 dicembre 2007, salvo che entro detto termine sia stata autorizzata una proposta di concordato ai sensi dell'art. 214 L.F.;

Visto l'art. 1, comma 1076, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 recante «Disposizioni per la formazione

del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)», che inserisce un'aggiunta all'art. 1, comma 9-*bis*, quinto periodo, per precisare che la disposizione «deve intendersi nel senso che l'autorità di vigilanza nomina un nuovo commissario unico in sostituzione di tutti i commissari, monocratici o collegiali dei consorzi agrari in stato di liquidazione coatta amministrativa in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione suddetta» e sostituisce, nel medesimo periodo, le parole «salvo che entro detto termine sia stata autorizzata una proposta di concordato ai sensi dell'art. 214 del citato regio decreto» con le parole «la medesima disposizione si applica anche ai consorzi agrari in stato di concordato, limitatamente alla nomina di un nuovo commissario liquidatore»;

Considerato che l'art. 1, comma 1076, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 estende l'applicazione della nomina dei commissari unici a tutti i consorzi ai quali la legge n. 233/2006 non era stata applicata e precisamente ai consorzi con organi monocratici, ai consorzi con autorizzazione al deposito di una proposta di concordato, ai consorzi in concordato ex art. 214;

Visto il decreto ministeriale 19 settembre 1991 del Ministero delle politiche agricole con il quale il Consorzio agrario provinciale di Cosenza è stato posto in liquidazione coatta amministrativa;

Visto il decreto ministeriale 10 novembre 1999 con il quale il dott. Francesco Antonio Santo è stato nominato commissario liquidatore del Consorzio agrario provinciale di Cosenza ed il decreto n. 369/2006 dell'8 agosto 2006 del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali con il quale il dott. Francesco Antonio Santo è stato reintegrato nelle funzioni di commissario liquidatore del Consorzio;

Considerata la ricorrenza, per il Consorzio agrario provinciale di Cosenza in concordato ex art. 214 L.F. a seguito della sentenza di omologa del Tribunale di Cosenza in data 12 maggio 2006, dei presupposti di cui al comma 9-*bis* dell'art. 1. della legge 17 luglio 2006, n. 233 come chiarita dall'art. 1, comma 1076, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 previsti per la nomina di un nuovo commissario unico, ai sensi dell'art. 198, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, in sostituzione dell'organo commissariale in carica alla data di entrata in vigore delle citate disposizioni normative;

Ritenuto opportuno confermare commissario unico del Consorzio agrario provinciale di Cosenza il dott. Francesco Antonio Santo in quanto egli, già nominato commissario liquidatore del Consorzio agrario provinciale di Cosenza in data decreto ministeriale 10 novembre 1999, garantisce l'esperienza e la professionalità necessaria al completamento della procedura concordataria del Consorzio;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Francesco Antonio Santo, nato a Catanzaro il 17 gennaio 1940 residente in Rende (Cosenza) è confermato commissario liquidatore del Consorzio agrario provinciale di Cosenza, ai sensi dell'art. 198, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dalle vigenti disposizioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 giugno 2007

Il Ministro dello sviluppo economico
BERSANI

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
DE CASTRO

07A06322

DECRETO 4 giugno 2007.

Nomina del dott. Bruno Mario Guarnieri a commissario liquidatore del Consorzio agrario provinciale di Catanzaro.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233 di conversione del decreto-legge n. 181 del 18 maggio 2006 recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri che ha abrogato la legge n. 410/1999, e successive modificazioni, ad eccezione dell'art. 2, dell'art. 5, commi 2, 3, e 5 e dell'art. 6 ed il comma 227 dell'art. 1, della legge 30 dicembre 2004, n. 31;

Visto in particolare il comma 9-*bis* dell'art. 1 della citata legge 17 luglio 2006, n. 233 che prevede che, per i consorzi agrari attualmente in stato di liquidazione coatta amministrativa, l'autorità di vigilanza provvede alla nomina di un commissario unico, ai sensi dell'art. 198, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, in sostituzione dei commissari in carica alla data di entrata in vigore della citata legge n. 233/2006, con il compito di chiudere la liquidazione entro il 31 dicembre 2007, salvo che entro detto termine sia stata autorizzata una proposta di concordato ai sensi dell'art. 214 L.F.;

Visto l'art. 1, comma 1076, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)», che inserisce un'aggiunta all'art. 1, comma 9-*bis*, quinto periodo, per precisare che la disposizione «deve intendersi nel senso che l'autorità di vigilanza nomina un nuovo commissario unico in sostituzione di tutti i commissari, monocratici o collegiali dei consorzi agrari in stato di liquidazione coatta amministrativa in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione suddetta» e sostituisce, nel

medesimo periodo, le parole «salvo che entro detto termine sia stata autorizzata una proposta di concordato ai sensi dell'art. 214 del citato regio decreto» con le parole «la medesima disposizione si applica anche ai consorzi agrari in stato di concordato, limitatamente alla nomina di un nuovo commissario liquidatore»;

Considerato che l'art. 1, comma 1076, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 estende l'applicazione della nomina dei commissari unici a tutti i consorzi ai quali la legge n. 233/2006 non era stata applicata e precisamente ai consorzi con organi monocratici, ai consorzi con autorizzazione al deposito di una proposta di concordato, ai consorzi in concordato ex art. 214;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 1991 del Ministero delle politiche agricole con il quale il Consorzio agrario provinciale di Catanzaro è stato posto in liquidazione coatta amministrativa;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive, di concerto con il Ministero delle politiche agricole, n. 147/2003 in data 10 marzo 2003 con il quale il dott. Raffaele Mazzei è stato nominato commissario liquidatore del Consorzio agrario provinciale di Catanzaro;

Considerata la ricorrenza, per il Consorzio agrario provinciale di Catanzaro in concordato ex art. 214 L.F. a seguito della sentenza di omologa del Tribunale di Catanzaro in data 23 dicembre 2005, dei presupposti di cui al comma 9-*bis* dell'art. 1 della legge 17 luglio 2006, n. 233 come chiarita dall'art. 1, comma 1076, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 previsti per la nomina di un nuovo commissario unico, ai sensi dell'art. 198, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, in sostituzione dell'organo commissariale in carica alla data di entrata in vigore delle citate disposizioni normative;

Ritenuto che la nomina del commissario unico, in sostituzione dell'organo commissariale in carica, discende direttamente dalla legge, che affida alle amministrazioni competenti discrezionalità piena anche al fine di salvaguardare il carattere fiduciario del rapporto del nominato con l'organo politico e di operare in un rapporto istituzionale di piena fiducia tecnica;

Tenuto conto che l'Amministrazione ritiene opportuno, ai fini di cui sopra e per le esigenze pubbliche connesse alla procedura concorsuale, un avvicendamento che introduca una nuova ottica finalizzata al completamento della procedura concordataria;

Ritenuta la sussistenza in capo al dott. Bruno Mario Guarnieri delle professionalità tecniche ed amministrative necessarie allo svolgimento dell'incarico commissariale;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Bruno Mario Guarnieri, nato a Matera il 3 febbraio 1958 ed ivi residente è nominato commissario liquidatore del Consorzio agrario provinciale di Catanzaro, ai sensi dell'art. 198, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, in sostituzione dell'organo commissariale in carica, il quale contemporaneamente cessa dall'incarico.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dalle vigenti disposizioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 giugno 2007

Il Ministro dello sviluppo economico
BERSANI

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
DE CASTRO

07A06323

DECRETO 2 luglio 2007.

Riconoscimento, alla sig.ra Vladic Suzana, cittadina italiana, del titolo di studio estero, per l'assunzione in Italia della qualifica di responsabile tecnico in imprese che esercitano l'attività di carrozzeria, di cui alla lettera *b)*, dell'articolo 1, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 122.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COMMERCIO, LE ASSICURAZIONI E I SERVIZI

Vista la domanda con la quale la sig.ra Vladic Suzana, cittadina italiana, ha chiesto il riconoscimento del diploma di scuola secondaria superiore denominato «diploma o polozenom maturskom ispitu» appartenente al settore tecnico, che abilita a svolgere l'attività di perito meccanico, per l'assunzione in Italia della qualifica di responsabile tecnico in imprese che esercitano l'attività di carrozzeria di cui alla lettera *b)*, dell'art. 1, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 122;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, riguardante il Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto, in particolare, l'art. 49 del decreto n. 394 del 1999, che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea da parte di cittadini non comunitari;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, nella riunione del 31 maggio 2007, che ha rite-

nuto i titoli dell'interessata, idonei e attinenti, ai fini dell'esercizio delle attività di carrozzeria, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa;

Sentito il conforme parere dell'Associazione di categoria Confartigianato;

Decreta:

Art. 1.

1. Alla sig.ra Vladic Suzana, cittadina italiana, nata a Majdanpek (Repubblica di Serbia) il 29 agosto 1976, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa quale titolo valido per lo svolgimento in Italia, in qualità di responsabile tecnico, della attività di «carrozzeria» di cui alla lettera *b)*, dell'art. 1, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 122», senza necessità di alcuna misura compensativa.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 luglio 2007

Il direttore generale: SPIGARELLI

07A06420

DECRETO 2 luglio 2007.

Riconoscimento, al sig. Giambruno Marcello, cittadino italiano, del titolo di studio estero, per l'assunzione in Italia della qualifica di responsabile tecnico in imprese che esercitano l'attività di impianti elettrici, elettronici, di riscaldamento e climatizzazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, e comma 2, della legge 5 marzo 1990, n. 46.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COMMERCIO, LE ASSICURAZIONI E I SERVIZI

Vista la domanda con la quale il sig. Giambruno Marcello, cittadino italiano, ha chiesto il riconoscimento del titolo di studio di scuola secondaria superiore «liceo Politécnico A n. 1, Curicò-Industrial», per l'assunzione in Italia della qualifica di «Responsabile tecnico» in imprese che esercitano l'attività di «impianti elettrici, elettronici, di riscaldamento e climatizzazione» di cui all'art. 1, comma 1 lettere *a), b), c)* e comma 2, della legge 5 marzo 1990, n. 46;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, riguardante il Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto, in particolare, l'art. 49 del decreto n. 394 del 1999, che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea da parte di cittadini non comunitari;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, nella riunione del 31 maggio 2007, che ha ritenuto che il titolo di studio posseduto dall'interessato unitamente all'esperienza professionale maturata in una impresa del settore operante in Cile ed abilitata per tutte le attività richieste, idonei ed attinenti all'esercizio delle attività di installatore di impianti elettrici, elettronici, di riscaldamento e climatizzazione di cui all'art. 1, comma 1 lettere *a)*, *b)*, *c)* e comma 2, della legge 5 marzo 1990, n. 46, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata;

Visto il conforme parere delle Associazioni di categoria CNA - ANIM e Confartigianato;

Decreta:

Art. 1.

1. Al sig. Giambruno Marcello, cittadino italiano, nato a Quillota (Cile) l'8 settembre 1958, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa quale titolo valido per lo svolgimento in Italia, in qualità di responsabile tecnico, delle attività di installatore di impianti elettrici, elettronici, di riscaldamento e climatizzazione di cui all'art. 1, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e comma 2, della legge 5 marzo 1990, n. 46, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 luglio 2007

Il direttore generale: SPIGARELLI

07A06421

DECRETO 2 luglio 2007.

Riconoscimento, al sig. Tomash Barta, cittadino ucraino, del titolo di studio estero, per l'assunzione in Italia della qualifica di responsabile tecnico in imprese che esercitano l'attività di installazione, di impianti elettrici ed elettronici, di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *a)* e *b)* e comma 2, della legge 5 marzo 1990, n. 46.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COMMERCIO, LE ASSICURAZIONI E SERVIZI

Vista la domanda con la quale il sig. Barta Tomash, cittadino ucraino, ha chiesto il riconoscimento del titolo di studio denominato, «Dyplom» TB n. 929051, della laurea di ingegnere-progettista-tecnologo rilasciato dall'Università statale di Uzhgorod in Ucraina,

per l'assunzione in Italia della qualifica di responsabile tecnico in imprese che esercitano l'attività di installazione, di impianti elettrici ed elettronici di cui all'art. 1 comma 1 lettere *a)* e *b)* e comma 2, della legge 5 marzo 1990, n. 46;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, riguardante il Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto, in particolare, l'art. 49 del decreto n. 394 del 1999, che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea da parte di cittadini non comunitari;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui agli articoli 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, nella riunione del giorno 31 maggio 2007, che ha ritenuto i titoli dell'interessato, per i loro contenuti formativi, idonei e attinenti all'esercizio delle attività installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione degli impianti di cui all'art. 1 comma 1 lettere *a)* e *b)* e comma 2 della legge 5 marzo 1990, n. 46, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata;

Sentito il conforme parere della CNA-ANIM, e Confartigianato e tenuto conto del parere del CUN in materia di lauree in ingegneria, reso nella seduta del 12 marzo 1992;

Visto l'art. 6 del decreto legislativo n. 286/1998 e gli articoli 14 e 39, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998 non è richiesta per i cittadini stranieri già in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;

Considerato che il richiedente è in possesso di carta di soggiorno a tempo indeterminato, rilasciata dalla questura di Grosseto;

Decreta:

Art. 1.

1. Al sig. Barta Tomash, cittadino ucraino, nato il 22 aprile 1960 a Mukachevo, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa quale titolo valido per lo svolgimento in Italia, in qualità di responsabile tecnico, delle attività di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione degli impianti di cui all'art. 1 comma 1 lettera *a)* e *b)*, e comma 2, della legge 5 marzo 1990, n. 46, recante «Norme per la sicurezza degli impianti», senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 luglio 2007

Il direttore generale: SPIGARELLI

07A06419

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 3 luglio 2007.

Conferimento al Consorzio di tutela Vini del Reno D.O.C., in Castelfranco Emilia, dell'incarico a svolgere, nei riguardi della citata D.O.C., le funzioni di vigilanza nei confronti dei propri affiliati sull'applicazione della normativa di riferimento nazionale e comunitaria in materia di V.Q.P.R.D., ai sensi dell'articolo 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante la «Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini» ed in particolare gli articoli 19, 20 e 21 concernenti disposizioni sui Consorzi volontari di tutela e Consigli interprofessionali per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche;

Visto il decreto 4 giugno 1997, n. 256, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei Consorzi volontari di tutela e dei Consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Visto il decreto 12 dicembre 2000 con il quale, ai sensi della citata normativa, è stato approvato lo statuto del Consorzio di tutela Vini del Reno D.O.C., con sede a Castelfranco Emilia (Modena), via Vittorio Veneto, n. 76, e conferito allo stesso Consorzio l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione e di cura generale degli interessi connessi alla citata denominazione di origine;

Visto il decreto 22 novembre 2004, con il quale ai sensi della citata normativa, è stato confermato l'incarico di che trattasi;

Vista l'istanza presentata in data 23 aprile 2007 dal citato Consorzio di tutela, intesa ad ottenere l'autorizzazione a svolgere le funzioni di vigilanza nei confronti dei propri associati e nei riguardi della denominazione di origine tutelata, ai sensi dell'art. 19 comma 1 della legge n. 164/1992, corredata della documentazione prescritta dall'art. 4 del predetto decreto n. 256/1997;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini in data 7 giugno 2007 sulla predetta richiesta;

Considerato che dall'esame della documentazione prodotta è risultato che sussistono per il citato Consorzio le condizioni ed i requisiti previsti dall'art. 19, comma 1, lettera *a)*, *b)*, *c)*, *d)* della legge n. 164/1992 per conferire al Consorzio stesso l'incarico a svolgere, nei riguardi della D.O.C. dei vini «Reno», le funzioni di vigilanza nei confronti dei propri affiliati sull'applicazione della normativa di riferimento nazionale e comunitaria in materia di V.Q.P.R.D., ai sensi dell'art. 19, comma 1, della citata legge n. 164/1992;

Decreta:

Art. 1.

1. Al Consorzio di tutela Vini del Reno D.O.C., costituito per la tutela della D.O.C. dei vini «Reno», con sede in Castelfranco Emilia (Modena), via Vittorio Veneto, n. 76, già incaricato con i decreti richiamati in premessa a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura generale degli interessi connessi alla citata denominazione di origine, nonché di proposta e di consultazione nei confronti della Pubblica amministrazione, è conferito l'incarico a svolgere, nei riguardi dei vini D.O.C. «Reno», le funzioni di vigilanza nei confronti dei propri affiliati sull'applicazione della normativa di riferimento nazionale e comunitaria in materia di V.Q.P.R.D., ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

Art. 2.

1. Il presente incarico ha la validità di tre anni a decorrere dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* e comporta per il Consorzio di tutela Vini del Reno D.O.C, l'obbligo di assolvere a tutti gli adempimenti previsti dalla citata normativa nazionale con riferimento all'incarico medesimo, in particolare per quanto concerne le comunicazioni di cui all'art. 4, paragrafo 5, del decreto ministeriale n. 256/1997.

2. Entro tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto, il Ministero procederà alla verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 19, comma 1, della legge n. 164/1992 nei confronti del Consorzio di tutela Vini del Reno D.O.C e, ove sia accertata la mancanza di tali requisiti, il Ministero procederà alla sospensione dell'incarico attribuito con l'art. 1 del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 luglio 2007

Il direttore generale: LA TORRE

07A06363

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 7 giugno 2007.

Riconoscimento, al sig. Barrientos Krauss Martin Alonso, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di odontotecnico.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale il sig. Barrientos Krauss Martin Alonso, cittadino cileno, ha chiesto il riconoscimento del titolo di tecnico laboratorista dental conseguito in Cile in data 20 gennaio 1999 al fine dell'esercizio in Italia dell'arte ausiliaria di odontotecnico;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni e, da ultimo, la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Acquisito il parere della conferenza di servizi, prevista dall'art. 14 del suddetto decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, nella seduta del 9 novembre 2006 secondo cui il titolo del sig. Barrientos Krauss Martin Alonso poteva essere riconosciuto come equipollente a quello di odontotecnico che si consegue in Italia previo superamento di una misura compensativa di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e al decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Visto il decreto dirigenziale 15 maggio 2007 con il quale è stato disciplinato lo svolgimento della prova attitudinale in conformità a quanto stabilito dall'art. 10 del decreto legislativo n. 319/1994;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata a Roma presso la sezione odontotecnica dell'IPSIA «Edmondo De Amicis» in data 16 maggio 2007 ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 319/1994 a seguito della quale il sig. Barrientos Krauss Martin Alonso è risultato idoneo;

Accertata, di conseguenza, la sussistenza dei requisiti necessari per il riconoscimento del titolo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Il titolo di studio «tecnico laboratorista dental» conseguito in Cile in data 20 gennaio 1999 presso «Centro de formacion tecnica - Centro nacional de estudios paramedicos y agropecuarios PROPAM» dal sig. Barrientos Krauss Martin Alonso nato a Concepcion (Cile)

il giorno 26 agosto 1969, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'arte ausiliaria di odontotecnico ai sensi del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non lo abbia utilizzato, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 giugno 2007

Il direttore generale: LEONARDI

07A06378

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 18 aprile 2007.

Concessione della proroga del trattamento di CIGS, si sensi dell'articolo 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in favore dei dipendenti della società Compagnia internazionale delle carrozze letto e del turismo s.a. di Roma e Milano. (Decreto n. 40787).

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ed in particolare il comma 137;

Visto l'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Visti l'apposito accordo intervenuto in sede governativa, con il quale sono state individuate le fattispecie, per le quali sussistono le condizioni previste dal sopraccitato art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ai fini della concessione e/o proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale o di mobilità, in deroga alla vigente normativa, per agevolare la gestione delle problematiche occupazionali ed il graduale e progressivo reimpiego dei lavoratori interessati;

Visto lo stanziamento di 480 milioni di euro — a carico del fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 e successive modificazioni — previsto dall'art. 1, comma 410 della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione e/o la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale o di mobilità, entro il 31 dicembre 2006, in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005 n. 266, è autorizzata la concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, per il periodo dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2006, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali alla presenza del Sottosegretario on. Pasquale Viespoli in data 29 marzo 2006, in favore di un numero massimo di sei dipendenti della società Compagnia internazionale delle carrozze letto e del turismo s.a. unità di Roma e Milano.

Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 110.306,16.

Pagamento diretto no.

La misura del predetto trattamento è ridotta del 10%.

Art. 2.

Ai sensi dell'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è autorizzata la concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, per il periodo dal 1° gennaio 2006 al 30 settembre 2006, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali alla presenza del Sottosegretario on. Pasquale Viespoli in data 29 marzo 2006, in favore di un numero massimo di due dipendenti della società Compagnia internazionale delle carrozze letto e del turismo s.a. unità di Roma e Milano.

Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 27.576,54.

Pagamento diretto no.

La misura del predetto trattamento è ridotta del 10%.

Art. 3.

Ai sensi dell'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, per il periodo dal 1° ottobre 2006 al 31 dicembre 2006, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali alla presenza del Sottosegretario on. Pasquale Viespoli in data 29 marzo 2006, in favore di un numero massimo di due dipendenti della società Compagnia internazionale delle carrozze letto e del turismo s.a. unità di Roma e Milano.

Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 9.432,42.

Pagamento diretto no.

Art. 4.

La concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con gli articoli dal n. 1 al n. 3, è autorizzata nei limiti delle disponibilità finanziarie previste dall'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ed il conseguente onere complessivo pari ad euro 147.315,12 graverà sul capitolo 7202 - U.P.B. 3.2.3.1- Occupazione- sui fondi impegnati con decreto direttoriale n. 1146 del 15 marzo 2006, registrato al conto impegni n. 22 sul capitolo 7202 della UPB 3.2.3.1 per il corrente esercizio finanziario.

Art. 5.

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente art. 4, l'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e della previdenza sociale e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 aprile 2007

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
DAMIANO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOA SCHIOPPA

Registrato alla Corte dei conti il 12 giugno 2007
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 107

07A06324

DECRETO 15 giugno 2007.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società «Cooperativa compartimentale siciliana pluriservizi» di Messina. (Decreto n. 41178).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 25, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, che ha esteso l'applicazione delle disposizioni delle leggi 23 luglio 1991, n. 223 e 5 novembre 1968, n. 1115, al personale dei settori ausiliari connessi e complementari al servizio ferroviario;

Visto l'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Visto il verbale di accordo stipulato, in data 22 marzo 2006, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con il quale, considerate le difficoltà ancora da risolvere in relazione alle problematiche produttive ed occupazionali delle aziende del settore degli appalti ferroviari, è stata confermata la necessità di utilizzare, anche per l'anno 2006, gli ammortizzatori sociali previsti dall'art. 1, comma 410 della legge n. 266/2005, riferiti a CIGS, a contratti di solidarietà e alla mobilità, in favore delle aziende che non sono in possesso dei requisiti di cui alla legge n. 223/1991 e dei lavoratori delle cooperative ex lege n. 602/1970 operanti nel comparto, ivi compresi i soci delle cooperative ai quali non viene riconosciuta l'anzianità di settore e i lavoratori che non raggiungano i requisiti pensionistici durante il periodo di mobilità assistita ai sensi delle leggi n. 223/1991 e n. 243/2004;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 38578 del 10 maggio 2006, registrato alla Corte dei conti il 30 giugno 2006, registro n. 4, foglio n. 168, di attuazione delle intese raggiunte in sede di stipula del predetto verbale di accordo in sede ministeriale;

Considerato che con il predetto provvedimento è stata impegnata la somma di euro 13.000.000,00 a carico del Fondo per l'occupazione, finalizzata alla concessione dei predetti ammortizzatori sociali;

Vista l'istanza presentata dalla società Cooperativa compartimentale siciliana pluriservizi S.c. a r.l., unità di Messina, con la quale è stata richiesta la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'art. 1, comma 410, della legge n. 266/2005;

Ritenuto di poter autorizzare la concessione del predetto trattamento;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è autorizzata, per il periodo dal 1° luglio 2006 al 31 dicembre 2006, la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore di un numero massimo di sei lavoratori dipendenti dalla società «Cooperativa compartimentale siciliana pluriservizi», sede in Palermo, unità di Messina.

Gli interventi sono previsti nel limite massimo di euro 56.594,52.

Art. 2.

Gli interventi disposti dall'art. 1, pari ad euro 56.594,52, sono autorizzati nei limiti delle disponibilità finanziarie stabilite dall'art. 2 del citato decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 38578 del 10 maggio 2006, registrato alla Corte dei conti il 30 giugno 2006, registro n. 4, foglio n. 168.

Art. 3.

Ai fini dei rispetto dei limiti delle disponibilità finanziarie, individuati dall'art. 2, l'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 giugno 2007

Il direttore generale: MANCINI

07A06325

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 26 giugno 2007.

Riconoscimento, in favore della cittadina comunitaria prof.ssa Csilla Lipcsei, di titolo di formazione, acquisito nella Comunità europea, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Visti la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1996, n. 471; il decreto ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1998; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; la C.M. n. 39 del 21 marzo 2005; il decreto-legge 18 maggio 2006 n. 181 convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233;

Viste l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 115, di riconoscimento di titolo di formazione professionale per l'insegnamento acquisito in Paese appartenente alla Comunità europea dalla signora Lipcsei Csilla, la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 10 del citato decreto legislativo n. 115/1992, relativa al sotto indicato titolo di formazione, nonché, la conoscenza della lingua italiana;

Rilevato che il riconoscimento è richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente (art. 1, comma 2, citato decreto legislativo n. 115/1992) a quella cui la persona interessata è abilitata nel Paese che ha rilasciato il titolo (art. 1, comma 1, decreto legislativo n. 115/1992);

Rilevato, altresì, che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia (art. 1, comma 3, ed art. 2 decreto legislativo n. 115/1992), al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post secondari di durata minima di tre anni;

Tenuto conto della valutazione espressa in sede di conferenza di servizi nella seduta del 30 novembre 2006, indetta ai sensi dell'art. 12, comma 4, decreto legislativo n. 115/1992;

Visto il decreto direttoriale datato 30 gennaio 2007 (prot. n. 694) che subordina al superamento di misure compensative, il riconoscimento del titolo di formazione professionale in argomento;

Vista la nota-fax datata 22 giugno 2007, con la quale l'Ufficio scolastico provinciale per il Lazio ha fatto conoscere l'esito favorevole delle suddette misure compensative (tirocinio di adattamento);

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 115;

Decreta:

1. Il diploma di istruzione superiore «Oklevél» (titolo di maestra di scuola materna) rilasciato in data 13 giugno 1987 dalla scuola di Magistero «Apàczai Csere Jànos Tanìtòképzö Föiskola» di Sopron (Ungheria), posseduto dalla cittadina comunitaria italo-ungherese Lipcsei Csilla, nata a Tatabanya (Ungheria) il 20 novembre 1966, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, come integrato dalla misura compensativa di cui al decreto direttoriale citato in premessa, è titolo di abilitazione all'esercizio, in Italia, della professione di docente nelle scuole dell'infanzia.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 26 giugno 2007

Il direttore generale: DUTTO

07A06465

DECRETO 26 giugno 2007.

Riconoscimento, in favore della cittadina comunitaria prof.ssa Katja Milic, di titolo di formazione, acquisito nella Comunità europea, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Visti la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale n. 39 del 30 gennaio

1998; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59; il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181;

Vista l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 115, di riconoscimento di titolo di formazione professionale acquisito in Paese appartenente alla Comunità europea (Slovenia) dalla prof.ssa Katja Milic ai fini dell'insegnamento in Italia in istituzioni scolastiche italiane con insegnamento in lingua slovena, nelle classi di concorso 80/A «Italiano nella scuola media con lingua di insegnamento slovena», e 81/A «Lingua e lettere italiane negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado con lingua di insegnamento slovena»;

Visto il titolo di formazione professionale posseduto dall'interessata diploma di istruzione superiore: «Profesorica italijanščine in zgodovine» rilasciato il 27 febbraio 2006 dalla facoltà di filosofia dell'Università di Ljubljana;

Rilevato che ai fini dell'accesso all'insegnamento nelle classi di concorso 80/A «Italiano nella scuola media con lingua di insegnamento slovena» e 81/A «Lingua e lettere italiane negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado con lingua di insegnamento slovena», la legislazione vigente richiede una formazione che includa corsi annuali (o due semestrali) di lingua slovena, letteratura slovena e geografia;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima relativa al detto titolo di formazione, ed in particolare il certificato rilasciato in data 25 giugno 2007 dall'Università degli studi di Trieste, dal quale risultano superati gli esami di «Lingua slovena», «Letteratura slovena» e «Geografia», che integrano la formazione acquisita dalla signora Milic;

Considerato che il riconoscimento è richiesto ai fini dell'esercizio in Italia della professione corrispondente (art. 1 comma 2, citato decreto legislativo n. 115) a quella cui la cittadina comunitaria è abilitata nel Paese che ha rilasciato il titolo (art. 1, comma 1, citato decreto legislativo n. 115);

Tenuto conto della valutazione espressa in sede di conferenza di servizi nelle sedute del 21 e 27 febbraio 2007, indetta ai sensi dell'art. 12, comma 4, decreto legislativo n. 115/1992;

Accertato che:

sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 115;

il riconoscimento, non deve essere subordinato a misure compensative (art. 6 del citato decreto legislativo n. 115) in quanto la formazione professionale attestata non verte su materie sostanzialmente diverse da quelle contemplate nella formazione professionale prescritta dalla legislazione vigente in Italia;

Decreta:

1. Il titolo di formazione professionale, diploma di istruzione superiore «Profesorica italijanščine in zgodovine» rilasciato il 27 febbraio 2006 dalla facoltà di filosofia dell'Università di Ljubljana, congiuntamente alla formazione complementare di cui alle premesse, posseduto dalla cittadina italiana Milic Katja nata a Kranj (Slovenia) il 12 ottobre 1979, comprovante una formazione professionale al cui possesso la legislazione del Paese membro della Comunità europea che lo ha rilasciato subordina l'esercizio della professione di insegnante, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, è titolo di abilitazione all'esercizio in Italia della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria superiore per le classi di concorso: 80/A «Italiano nella scuola media con lingua di insegnamento slovena»; 81/A «Lingua e lettere italiane negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado con lingua di insegnamento slovena».

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 26 giugno 2007

Il direttore generale: DUTTO

07A06466

DECRETO 26 giugno 2007.

Riconoscimento, in favore della cittadina comunitaria prof.ssa Ilsa Lidia Solari, di titolo di formazione, acquisito in Paese non comunitario, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Visti: la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 e successive modificazioni; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59; la Circolare

Ministeriale 21 marzo 2005, n. 39; il decreto legge 18 maggio 2006 n. 181 convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233;

Viste l'istanza, presentata ai sensi dei commi 2 degli articoli 1 e 37 della citata legge n. 286/1998 e dell'art. 49, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, di riconoscimento di titolo di formazione professionale per l'insegnamento acquisito in Paese non comunitario dalla signora Ilsa Lidia Solari, la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti prescritti, relativa al titolo di formazione sottoindicato, nonché, la conoscenza della lingua italiana;

Rilevato che il riconoscimento è richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente a quella cui l'interessata è abilitata nel Paese che ha rilasciato il titolo;

Rilevato, altresì, che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia, al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni, per cui alla fattispecie si applicano le disposizioni di cui al citato decreto legislativo n. 115/1992 compatibilmente con la natura, la composizione e la durata della formazione professionale conseguita (articolo 49, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999);

Tenuto conto della valutazione espressa in sede di conferenza di servizi nella seduta del 14 settembre 2006, indetta ai sensi degli articoli 49, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 e 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto il decreto direttoriale datato 18 ottobre 2006 (prot. n. 9606) che subordina al superamento di misura compensativa, il riconoscimento del titolo di formazione professionale in argomento;

Vista la nota datata 19 giugno 2007 con la quale il dirigente scolastico del liceo scientifico statale «Peano» di Roma ha fatto conoscere l'esito favorevole della suddetta misura compensativa (prova attitudinale) solo per la classe di concorso 45/A;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale adeguata per natura, composizione e durata;

Decreta:

Il diploma di istruzione superiore «Profesora en Castellano Y Literatura» conseguito il 20 marzo 1987 presso l'instituto superior de profesorado «San José I - 27» di Corrientes (Argentina), posseduto dalla cittadina italiana Solari Ilsa Lidia nata a Corrientes (Argentina) il 19 gennaio 1965, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, come integrato dalla misura compensativa di cui al decreto direttoriale citato in premessa, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente di spagnolo nelle scuole di istruzione secondaria nelle classi di concorso: 45/A «Lingua straniera».

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 26 giugno 2007

Il direttore generale: DUTTO

07A06467

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DECRETO 31 maggio 2007.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di una cartolina postale per l'interno celebrativa della Manifestazione filatelica nazionale, nel valore € 0,60.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visti i regolamenti (CE) n. 1103/97 del 17 giugno 1997 e n. 974/98 del 3 maggio 1998;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante «Disposizioni per l'introduzione dell'Euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433»;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante «Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'Euro», convertito, con modificazioni, con legge 23 novembre 2001, n. 409;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366 (*Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 2004), recante

«Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo» 30 luglio 1999, n. 300, concernenti le funzioni e la struttura organizzativa del Ministero delle comunicazioni, a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2004, n. 176 (*Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 19 luglio 2004) recante «Regolamento di organizzazione del Ministero delle comunicazioni»;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 16 dicembre 2004 (*Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 27 dicembre 2004) recante «Riorganizzazione del Ministero delle comunicazioni»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2006 (*Gazzetta Ufficiale* n. 107 del 10 maggio 2006) di autorizzazione all'emissione di carte valori celebrative e commemorative per l'anno 2007;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno. 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 12 maggio 2006 (*Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 19 maggio 2006), recante «Disposizioni in materia di invii di corrispondenza rientranti nell'ambito del servizio postale universale. Tariffe e prezzi degli invii di corrispondenza per l'interno e per l'estero»;

Visto il parere espresso dalla Commissione per lo studio e l'elaborazione delle carte valori postali istituita con decreto del Ministro delle comunicazioni 8 luglio 2005;

Decreta:

È emessa, nell'anno 2007, una cartolina postale per l'interno celebrativa della Manifestazione filatelica nazionale, nel valore di € 0,60.

La cartolina è stampata dall'Officina Carte Valori dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in offset, su carta bianca da 250 gr/mq; formato della cartolina: cm 14,8×10,5; colori: policromia; tiratura: cinquecentomila esemplari.

Il recto della cartolina postale reca:

in alto a destra, entro un riquadro fluorescente, l'impronta di affrancatura raffigurante un particolare di Piazza dei Mercanti, in Milano, città sede della Manifestazione filatelica nazionale; completano l'impronta di affrancatura le leggende «PIAZZA DEI MERCANTI MILANO» e «MANIFESTAZIONE FILATELICA NAZIONALE», la scritta «ITALIA» ed il valore «€ 0,60»;

in basso a destra, tre righe continue e tre riquadri con le indicazioni «C.A.P.», «LOCALITÀ» e «SIGLA PROV.», per l'indirizzo del destinatario;

in alto a sinistra, un riquadro con la leggenda «CARTOLINA POSTALE» e le indicazioni «MITTENTE», «VIA», «C.A.P.», «LOCALITÀ» E «(SIGLA PROV.)»;

in basso a sinistra sono riprodotti i rispettivi loghi dell'Associazione Italiana di Storia Postale, di Milanofil 2007 e di Milanexpo 2007; completano la vignetta la scritta «MOSTRA FILATELICA NAZIONALE MILANO», e le date «16 - 18 MARZO 2007».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 maggio 2007

Il direttore generale
per la regolamentazione del settore postale
del Ministero delle comunicazioni
FIORENTINO

Il capo della Direzione VI
del Dipartimento del Tesoro
del Ministero dell'economia e delle finanze
CARPENTIERI

07A06540

DECRETO 31 maggio 2007.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di un francobollo celebrativo del 20º anniversario della Fondazione Antonio Genovesi Salerno, nel valore di € 0,60.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visti i regolamenti (CE) n. 1103/97 del 17 giugno 1997 e n. 974/98 del 3 maggio 1998;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante «Disposizioni per l'introduzione dell'Euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433»;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante «Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro», convertito, con modificazioni, con legge 23 novembre 2001, n. 409;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366 (*Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 2004), recante «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti le funzioni e la struttura organizzativa del Ministero delle comunicazioni, a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2004, n. 176 (*Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 19 luglio 2004) recante «Regolamento di organizzazione del Ministero delle comunicazioni»;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 16 dicembre 2004 (*Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 27 dicembre 2004) recante «Riorganizzazione del Ministero delle comunicazioni»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2006 (*Gazzetta Ufficiale* n. 107 del 10 maggio 2006) di autorizzazione all'emissione di carte valori celebrative e commemorative per l'anno 2007;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 12 maggio 2006 (*Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 19 maggio 2006), recante «Disposizioni in materia di invii di corrispondenza rientranti nell'ambito del servizio postale universale. Tariffe e prezzi degli invii di corrispondenza per l'interno e per l'estero»;

Visto il parere espresso dalla Commissione per lo studio e l'elaborazione delle carte valori postali istituita con decreto del Ministro delle comunicazioni 8 luglio 2005;

Decreta:

È emesso, nell'anno 2007, un francobollo celebrativo del 20° anniversario della Fondazione Antonio Genovesi Salerno, nel valore di € 0,60.

Il francobollo è stampato dall'Officina Carte Valori dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 40×30; formato stampa: mm 36×26; dentellatura: 13×13¼; colori: cinque più inchiostro interferenziale trasparente-oro; tiratura: tre milioni e cinquecentomila esemplari; foglio: cinquanta esemplari, valore «€ 30,00».

La vignetta raffigura una veduta della sede della Fondazione Antonio Genovesi Salerno. Completano il francobollo la leggenda «20° ANNIVERSARIO DELLA FONDAZIONE ANTONIO GENOVESI SALERNO», la scritta «ITALIA» ed il valore «€ 0,60».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 maggio 2007

Il direttore generale per la regolamentazione del settore postale del Ministero delle comunicazioni
FIORENTINO

Il capo della Direzione VI del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze
CARPENTIERI

07A06541

DECRETO 31 maggio 2007.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica «Il patrimonio artistico e culturale italiano», dedicato ai siti UNESCO - Venezia, nel valore di € 0,60.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visti i regolamenti (CE) n. 1103/97 del 17 giugno 1997 e n. 974/98 del 3 maggio 1998;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante «Disposizioni per l'introduzione dell'Euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433»;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante «Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro», convertito, con modificazioni, con legge 23 novembre 2001, n. 409;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366 (*Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 2004), recante «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti le funzioni e la struttura organizzativa del Ministero delle comunicazioni, a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2004, n. 176 (*Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 19 luglio 2004) recante «Regolamento di organizzazione del Ministero delle comunicazioni»;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 16 dicembre 2004 (*Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 27 dicembre 2004) recante «Riorganizzazione del Ministero delle comunicazioni»;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 1979, con il quale è stata autorizzata l'emissione, a partire dal 1980, fra l'altro, di una serie di francobolli ordinari da realizzare nel corso di più anni, avente come tematica «Il patrimonio artistico e culturale italiano»;

Visto il decreto ministeriale 11 maggio 2006 con il quale è stata autorizzata, fra l'altro, l'emissione nell'anno 2007 di francobolli ordinari appartenenti alla suddetta serie;

Riconosciuta l'opportunità di emettere, nell'anno 2007, un francobollo appartenente alla serie in parola dedicato al siti UNESCO - Venezia;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 12 maggio 2006 (*Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 19 maggio 2006), recante «Disposizioni in materia di invii di corrispondenza rientranti nell'ambito del servizio postale universale. Tariffe e prezzi, degli invii di corrispondenza per l'interno e per l'estero»;

Visto il parere espresso dalla Commissione per lo studio e l'elaborazione delle carte valori postali istituita con decreto del Ministro delle comunicazioni 8 luglio 2005;

Decreta:

È emesso nell'anno 2007, un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica «IL PATRIMONIO ARTISTICO E CULTURALE ITALIANO» dedicato ai siti UNESCO - Venezia, nel valore di € 0,60.

Il francobollo è stampato dall'Officina Carte Valori dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in calcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 48×40; formato stampa: mm 44×36; dentellatura: $13^{1/4} \times 13$; colori: monocromia; tiratura: tre milioni e cinquecentomila esemplari; foglio: venticinque esemplari, valore «€ 15,00».

La vignetta raffigura una veduta del Ponte di Rialto, il Canal Grande e una caratteristica gondola veneziana con gondoliere. Completano il francobollo le leggende «PATRIMONIO MONDIALE» E «VENEZIA», LA SCRITTA «ITALIA» ed il valore «€ 0,60».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 maggio 2007

Il direttore generale
per la regolamentazione del settore postale
del Ministero delle comunicazioni
FIORENTINO

Il capo della Direzione VI
del Dipartimento del Tesoro
del Ministero dell'economia e delle finanze
CARPENTIERI

07A06543

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 27 giugno 2007.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale A.C.I. di Roma.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL LAZIO

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio Provinciale A.C.I. di Roma nel giorno 12 giugno 2007.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla circostanza che l'Ufficio Provinciale A.C.I. di Roma ha comunicato a questa Direzione Regionale con nota n. UP-RIVI/0007746 dell'11 giugno 2007 la chiusura al pubblico a causa di un'assembléa del personale dell'Ufficio Provinciale A.C.I. di Roma tenutasi fuori sede per la giornata del 12 giugno 2007.

La procura della Repubblica in merito, con nota del 12 giugno 2007, prot. n. 5079/07, ha espresso parere favorevole.

Il presente dispositivo sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi dell'atto.

Attribuzioni del direttore regionale:

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, art. 1, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, nel testo modificato dalla legge 2 dicembre n. 576, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592;

decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate prot. n. 1998/11772 del 28 gennaio 1998;

statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1);

decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (art. 10) concernente lo statuto dei diritti del contribuente;

Competenze ed organizzazione interna degli uffici locali dell'Agenzia delle entrate;

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Roma, 27 giugno 2007

Il direttore regionale: DE MUTIIS

07A06634

PROVVEDIMENTO 4 luglio 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico presso l'ACI di Vibo Valentia.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA CALABRIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

1. È accertato il mancato funzionamento dell'Ufficio del Pubblico Registro Automobilistico presso l'ACI di Vibo Valentia durante la giornata del 2 luglio 2007, a seguito della chiusura al pubblico degli sportelli, per un blocco totale di tutte le procedure e servizi telematici, per aggiornamenti tecnici a livello nazionale.

2. Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla circostanza che a seguito di un blocco totale di tutte le procedure e servizi telematici, per aggiornamenti tecnici a livello nazionale, gli sportelli dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico presso l'ACI di Vibo Valentia sono rimasti chiusi al pubblico durante la giornata del 2 luglio 2007.

La procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Catanzaro, in data 26 giugno 2007 ha preso atto della chiusura degli sportelli di cui trattasi.

Riferimenti normativi.

a) Attribuzioni del direttore regionale:

1) decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

2) regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1);

b) Disposizioni normative relative all'atto adottato:

1) decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592;

2) legge 18 febbraio 1999, n. 28 (art. 33).

Catanzaro, 4 luglio 2007

Il direttore regionale f.f.: PERRI

07A06459

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 3 luglio 2007.

Riclassificazione del medicinale «Sivastin» (simvastatina), ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004 di nomina del dott. Nello Martini in qualità di direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, registrato in data 17 giugno 2004 al n. 1154 del Registro visti semplici dell'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 29 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società Sigma Tau Industrie farmaceutiche riunite S.p.a. è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale «Sivastin»;

Visto il parere della commissione consultiva tecnico scientifica del 13-14 marzo 2007;

Vista la deliberazione n. 9 del 28 marzo 2007 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale SIVASTIN (simvastatina) nella confezione sotto indicata è riclassificato come segue:

confezione:

10 mg compresse rivestite con film 20 compresse;

A.I.C. n. 027208014 (in base 10) 0TYBBG (in base 32);

classe di rimborsabilità: «A» nota 13;

prezzo ex factory (I.V.A. esclusa) 4,72 euro;

prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa) 7,79 euro.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 3 luglio 2007

Il direttore generale: MARTINI

07A06222

DETERMINAZIONE 3 luglio 2007.

Riclassificazione del medicinale «Medipo» (simvastatina), ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della Salute 30 aprile 2004 di nomina del dott. Nello Martini in qualità di direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, registrato in data 17 giugno 2004 al n. 1154 del registro visti semplici dell'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1º febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 29 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società Mediolanum farmaceutici S.p.a. è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale «Medipo»;

Visto il parere della commissione consultiva tecnico scientifica del 13-14 marzo 2007;

Vista la deliberazione n. 9 del 28 marzo 2007 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale MEDIPO (simvastatina) nella confezione sotto indicata è riclassificato come segue:

confezione:

10 mg compresse rivestite con film 20 compresse;

A.I.C. n. 028370017 (in base 10) 0V1T31 (in base 32);

classe di rimborsabilità: «A» nota 13:

prezzo ex factory (I.V.A. esclusa) 4,72 euro;

prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa) 7,79 euro.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 3 luglio 2007

Il direttore generale: MARTINI

07A06223

DETERMINAZIONE 3 luglio 2007.

Riclassificazione del medicinale «Liponorm» (simvastatina), ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004 di nomina del dott. Nello Martini in qualità di direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, registrato in data 17 giugno 2004 al n. 1154 del Registro Visti semplici dell'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 29 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società Istituto Gentili S.p.a. è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale «Liponorm»;

Visto il parere della commissione consultiva tecnico scientifica del 13-14 marzo 2007;

Vista la deliberazione n. 9 del 28 marzo 2007 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale LIPONORM (simvastatina) nella confezione sotto indicata è riclassificato come segue:

confezione:

10 mg compresse rivestite con film 20 compresse;

A.I.C. n. 027228016 (in base 10) 0TYXVJ (in base 32);

classe di rimborsabilità: «A» nota 13;

prezzo ex factory (I.V.A. esclusa) 4,72 euro;

prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa) 7,79 euro.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 3 luglio 2007

Il direttore generale: MARTINI

07A06224

DETERMINAZIONE 3 luglio 2007.

Riclassificazione del medicinale «Zocor» (simvastatina), ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della Salute 30 aprile 2004 di nomina del dott. Nello Martini in qualità di direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, registrato in data 17 giugno 2004 al n. 1154 del registro visti semplici dell'ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal servizio sanitario nazionale tra agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1º febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 29 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società Neopharmed S.p.A. è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale «Zocor»;

Visto il parere della commissione consultiva tecnico scientifica del 13-14 marzo 2007;

Vista la deliberazione n. 9 del 28 marzo 2007 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale ZOCOR (simvastatina) nella confezione sotto indicata è riclassificato come segue:

Confezione: 10 mg compresse rivestite con film 20 compresse, A.I.C. n. 027216011 (in base 10) 0TYL4C (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A» nota 13.

Prezzo ex factory (IVA esclusa) 4,72 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa) 7,79 euro.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 3 luglio 2007

Il direttore generale: MARTINI

07A06225

DETERMINAZIONE 3 luglio 2007.

Riclassificazione del medicinale «Sinvacor» (simvastatina), ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004 di nomina del dott. Nello Martini in qualità di direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, registrato in data 17 giugno 2004 al n. 1154 del registro visti semplici dell'ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal servizio sanitario nazionale tra agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1º febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 29 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società Merck Sharp & Dohme S.p.A. è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale «Sinvacor»;

Visto il parere della commissione consultiva tecnico scientifica del 13-14 marzo 2007;

Vista la deliberazione n. 9 del 28 marzo 2007 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale SINVACOR (simvastatina) nella confezione sotto indicata è riclassificato come segue:

Confezione: 10 mg compresse rivestite con film 20 compresse, A.I.C. n. 027209016 (in base 10) 0TYC9S (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A» nota 13.

Prezzo ex factory (IVA esclusa) 4,72 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa) 7,79 euro.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica taliana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 3 luglio 2007

Il direttore generale: MARTINI

07A06226

DETERMINAZIONE 3 luglio 2007.

Riclassificazione del medicinale «Zonegran» (zonisamide), ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004 di nomina del dott. Nello Martini in qualità di direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, registrato in data 17 giugno 2004 al n. 1154 del registro visti semplici dell'ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal servizio sanitario nazionale tra agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 29 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la determina con la quale la società Eisai Ltd ha avuto la classificazione del medicinale «Zonegran» alle seguenti condizioni:

Confezioni:

25 mg capsula rigida uso orale blister (PCTFE/PVC/ALL) 14 capsule;

A.I.C. n. 036959017/E (in base 10) 137WT9 (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C»;

100 mg capsula rigida uso orale blister (PCTFE/PVC/ALL) 56 capsule;

A.I.C. n. 036959043/E (in base 10) 137WU3 (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C»;

50 mg capsula rigida uso orale blister (PCTFE/PVC/ALL) 28 capsule;

A.I.C. n. 036959094/E (in base 10) 137WvQ (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C»;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la riclassificazione del medicinale;

Visto il parere della commissione consultiva tecnico scientifica dell'8-9 maggio 2007;

Vista la deliberazione n. 18 del 6 giugno 2007 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale ZONEGRAN (zonisamide) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezioni:

25 mg capsula rigida uso orale blister (PCTFE/PVC/ALL) 14 capsule;

A.I.C. n. 036959017/E (in base 10) 137WT9 (in base 32);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo ex factory (IVA esclusa) 3,72 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa) 6,14 euro;

100 mg capsula rigida uso orale blister (PCTFE/PVC/ALL) 56 capsule;

A.I.C. n. 036959043/E (in base 10) 137WU3 (in base 32);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo ex factory (IVA esclusa) 57,37 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa) 94,69 euro;

50 mg capsula rigida uso orale blister (PCTFE/PVC/ALL) 28 capsule;

A.I.C. n. 036959094/E (in base 10) 137WvQ (in base 32);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo ex factory (IVA esclusa) 14,82 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa) 24,46 euro.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Roma, 3 luglio 2007

Il direttore generale: MARTINI

07A06227

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

PROVVEDIMENTO 14 giugno 2007.

Intesa sulla modifica all'intesa del 14 dicembre 2006 tra il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e le Regioni e Province autonome sulle procedure di recupero del prelievo supplementare, mediante compensazione, nel settore lattiero-caseario. (Repertorio atti n. 121/CSR).

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nell'odierna seduta del 14 giugno 2007:

Visto il regolamento (CE) n. 1392/2001 della Commissione, del 9 luglio 2001, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari che all'art. 8, paragrafo 3, consente agli Stati membri di adottare misure complementari per garantire il pagamento del prelievo dovuto alla Comunità entro i termini stabiliti dalla legge;

Vista la legge 30 maggio 2003, n. 119, che all'art. 1, comma 9, in caso di mancato versamento del prelievo supplementare dovuto, consente alle Amministrazioni regionali di attivare i procedimenti coattivi previa intimazione nei confronti di acquirenti e produttori;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, che all'art. 8, comma 6, stabilisce che il Governo può promuovere la stipula di intese presso questa Conferenza, dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive legislazioni per il raggiungimento di posizioni unitarie o per il conseguimento di obiettivi comuni;

Vista l'intesa sancita da questa Conferenza il 14 dicembre 2006, tra il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e le Regioni e Province autonome allo scopo di definire le procedure di recupero del prelievo supplementare di cui sopra;

Vista la proposta di modifica in esame, trasmessa dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con nota protocollo n. 4735, pervenuta l'11 maggio 2007 alla Segreteria di questa Conferenza e da quest'ultima inviata in pari data alle Regioni e Province autonome con nota protocollo n. 2348, che, nella considerazione degli esiti positivi già raggiunti con la citata intesa del 14 dicembre 2006, al fine di ottimizzarne i risultati propone di modificare il punto 4, affidando

direttamente all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) la riscossione coattiva dell'importo ancora dovuto dal produttore, mediante l'iscrizione a ruolo delle somme indebitamente percepite, allo scopo di garantire un più efficace monitoraggio delle operazioni di recupero stesso;

Considerato l'esito favorevole raggiunto in sede tecnica il 31 maggio 2007, sul testo con alcune modifiche concordate, nelle premesse, per una migliore chiarezza sulle motivazioni che sottendono la scelta dell'affidamento diretto da AGEA, successivamente confermate, da parte degli Assessori regionali, nel corso della seduta di Comitato tecnico permanente di coordinamento in materia di agricoltura del 7 giugno 2007, che si è pertanto concluso con esito favorevole;

Visto il testo emendato trasmesso dal Ministero competente con nota protocollo n. 6154 pervenuta il 13 giugno 2007 alla Segreteria di questa Conferenza, che ne ha provveduto l'inoltro alle Regioni e Province autonome il 14 giugno del corrente anno con nota protocollo n. 3075;

Visti gli esiti dell'odierna seduta di questa Conferenza nel corso della quale i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome hanno espresso il loro avviso favorevole sulla modifica all'intesa summenzionata con le modifiche concordate in sede tecnica e confermate dal citato Comitato;

Acquisito l'assenso del Governo e delle regioni e province autonome;

Sancisce intesa

sulla modifica all'intesa del 14 dicembre 2006 tra il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e le Regioni e Province autonome sulle procedure di recupero del prelievo supplementare, mediante compensazione, nel settore lattiero-caseario, nei termini indicati nel documento allegato, parte integrante del presente atto. (Allegato 1).

Roma, 14 giugno 2007

Il presidente: LANZILLOTTA

Il segretario: BUSIA

ALLEGATO

Modifica all'intesa del 14 dicembre 2006, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le regioni e le province autonome sulle procedure di recupero del prelievo supplementare, mediante compensazione, nel settore lattiero-caseario.

PREMESSA.

Preso atto che l'applicazione dell'intesa del 14 dicembre 2006, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003 n. 131, tra il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le Regioni e le Province autonome, sulle procedure di recupero del prelievo supplementare, mediante compensazione, nel settore lattiero-caseario sta ottenendo risultati positivi consentendo un significativo e progressivo recupero da parte di AGEA e degli organismi pagatori degli importi dovuti relativamente al prelievo supplementare non versato.

Preso atto che il Comitato tecnico permanente di coordinamento in materia di agricoltura, nella seduta del 12 aprile 2007, ha sollecitato il Ministro a valutare la possibilità, nel caso di attuazione della «compensazione» prevista dall'intesa citata, del recupero della parte non compensata, mediante l'iscrizione a ruolo delle somme direttamente da AGEA .

Considerato che la Commissione europea con nota n. 006865 del 13 marzo 2007 ha comunicato il proprio assenso al recupero del prelievo supplementare mediante compensazione con gli aiuti comunitari previa iscrizione nel registro debitori di cui al Regolamento (CE) n. 1290/2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune.

Considerato che l'attività di recupero delle somme iscritte nel registro debitori, relativamente alla parte che non viene recuperata mediante compensazione, deve essere effettuata direttamente da AGEA attuando le procedure di gestione proprie del registro debitori.

Considerato, inoltre, che l'attività di iscrizione a ruolo, se effettuata direttamente da AGEA, in qualità di beneficiario, garantisce un più efficace monitoraggio delle operazioni di recupero delle somme dovute.

IL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

convengono quanto segue:

1) Al punto 1 dell'intesa del 14 dicembre 2006 è aggiunta la seguente frase: «attraverso l'iscrizione nel registro debitori».

2) Il punto 4 dell'intesa del 14 dicembre 2006 è sostituito dal seguente: «4. in caso di mancato o incompleto recupero attraverso compensazione delle somme dovute, AGEA attiva le ulteriori procedure di riscossione coattiva proprie del registro debitori dandone comunicazione alle competenti amministrazioni regionali.

Le procedure e la tempistica delle suddette attività verranno definite con circolare emanata dall'AGEA in accordo con le amministrazioni regionali».

07A06535

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di *exequatur*

A norma dell'art. 3 del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 164, si ha il pregio di notificare che: «In data 31 maggio 2007 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'*exequatur* al sig. Renato Vitetta, Console onorario della Confederazione Svizzera in Reggio Calabria».

A norma dell'art. 3 del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 164, si ha il pregio di notificare che: «In data 20 giugno 2007 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'*exequatur* al sig. Alexandru Gheorghe Dimitrescu, Console Generale di Romania in Torino».

A norma dell'art. 3 del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 164, si ha il pregio di notificare che: «In data 14 giugno 2007 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Tiberiu Mugurei Dinu, Console Generale di Romania in Milano».

07A06308 - 6307 - 6306

Istituzione a Kota Kinabalu di un consolato onorario

IL DIRETTORE GENERALE PER IL PERSONALE

(Omissis).

Decreta:

Articolo unico

È istituito a Kota Kinabalu (Malaysia) un Consolato onorario, posto alle dipendenze dell'Ambasciata d'Italia in Kuala Lumpur, con la seguente circoscrizione territoriale: lo Stato federato di Sabah.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 giugno 2007

Il direttore generale per il personale: MASSOLO

07A06534

Limitazioni di funzioni del titolare del Consolato onorario in Guayaquil (Ecuador)

IL DIRETTORE GENERALE PER IL PERSONALE

(Omissis).

Decreta:

Il sig. Mario Josè Canessa Oneto, Console onorio in Guayaquil (Ecuador), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Quito degli atti di stato civile pervenuti dalle Autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Quito delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Quito dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

d) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Quito degli atti dipendenti dall'apertura di successioni in Italia;

e) emanazione di atti conservativi che non implichino la disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

i) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di cittadinanza e di residenza all'estero) vidimazioni e legalizzazioni;

g) autentiche di firme su atti amministrativi nei casi previsti dalla legge;

h) autentiche di firme apposte in calce a scritture private, redazione di atti di notorietà;

i) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Quito della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale del Consolato onorario in Guayaquil;

j) rilascio di documenti di viaggio, validi per il solo rientro in Italia e per i paesi in transito, a cittadini italiani dopo aver interpellato, caso per caso, l'Ambasciata d'Italia in Quito;

k) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Quito della documentazione relativa al rilascio di visti;

l) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Quito delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale del Consolato onorario in Guayaquil;

m) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Quito competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

n) assistenza ai connazionali bisognosi o in temporanea difficoltà ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario, dopo aver interpellato, caso per caso l'Ambasciata d'Italia in Quito;

o) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione del Consolato onorario in Guayaquil, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'Autorità italiana competente e, per conoscenza all'Ambasciata d'Italia in Quito;

p) effettuazione di tutte le operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

q) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 giugno 2007

Il direttore generale per il personale: MASSOLO

07A06549

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita del SS. Sacramento, in Tavoleto

Con decreto del Ministro dell'interno in data 20 giugno 2007, viene estinta la Confraternita del SS. Sacramento, con sede in Tavoleto (Pesaro Urbino), loc. Ripamassana.

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

07A06310

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita del SS. Sacramento, in Tavoleto

Con decreto del Ministro dell'interno in data 20 giugno 2007, viene estinta la Confraternita del SS. Sacramento, con sede in Tavoleto (Pesaro Urbino).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

07A06311

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita o Compagnia della Buona Morte e del Suffragio nella parrocchia di San Paolo Apostolo, in Montefiore Conca.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 20 giugno 2007, viene estinta la Confraternita o Compagnia della Buona Morte e del Suffragio nella parrocchia di San Paolo Apostolo, con sede in Montefiore Conca (Rimini).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

07A06312

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Revoca dell'autorizzazione ad esercitare il magazzino generale, in Monteprandone, concessa alla «Centro Logistico Orlando Marconi S.r.l.», in San Benedetto del Tronto.

Con decreto ministeriale 27 giugno 2007 alla «Central Frigor Marconi S.r.l.», viene revocata l'autorizzazione ad esercitare il magazzino generale sito in Monteprandone (Ascoli Piceno), contrada S. Anna e, nel contempo, tale autorizzazione viene concessa alla «Centro Logistico Orlando Marconi S.r.l..», con sede in San Benedetto del Tronto, contrada Sgariglia snc, a seguito dell'atto di scissione parziale mediante il trasferimento di ramo di azienda.

07A06316

Sospensione a tempo indeterminato dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di revisione, rilasciata alla società «FI.DI.RE. - Società a responsabilità limitata», in Bologna.

Con decreto direttoriale 25 giugno 2007, emanato dal Ministero dello sviluppo economico, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di revisione di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, ed al regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, rilasciata con provvedimento 22 aprile 1972, modificato in data 20 settembre 1984 e 21 ottobre 1993 alla società «FI.DI.RE. - Società a responsabilità limitata», con sede legale in Bologna, iscritta presso il registro delle imprese di Bologna, numero di iscrizione e codice fiscale n. 01053780373, è dichiarata sospesa a tempo indeterminato, fino all'espletamento degli obblighi previsti dalla normativa vigente.

07A06309

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 12 luglio 2007

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,3788
Yen	168,39
Lev bulgaro	1,9558
Lira cipriota	0,5842
Corona ceca	28,353
Corona danese	7,4414
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,67830
Fiorino ungherese	246,63
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6971
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,7581
Nuovo leu romeno	3,1380
Corona svedese	9,1448
Corona slovacca	33,282
Franco svizzero	1,6574
Corona islandese	83,23
Corona norvegese	7,9325
Kuna croata	7,2960
Rublo russo	35,1620
Nuova lira turca	1,7720
Dollaro australiano	1,5967
Dollaro canadese	1,4484
Yuan cinese	10,4338
Dollaro di Hong Kong	10,7771
Rupia indonesiana	12491,93
Won sudcoreano	1266,15
Ringgit malese	4,7575
Dollaro neozelandese	1,7630
Peso filippino	63,328
Dollaro di Singapore	2,0897
Baht tailandese	42,743
Rand sudafricano	9,6744

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

07A06675

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti di approvazione del programma di cassa integrazione guadagni straordinaria

Con decreto n. 40983 del 28 maggio 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Fashiontrend S.p.a., con sede in Roma, unità di Roma, per il periodo del 31 luglio 2006 al 29 ottobre 2006.

Con decreto n. 40984 del 28 maggio 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione aziendale della Fidion S.r.l., con sede in Milano, unità di Acerra (Napoli), Milano, per il periodo dal 1º dicembre 2006 al 30 novembre 2008.

Con decreto n. 40985 del 28 maggio 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione aziendale della FRI-EL Acerra S.r.l., con sede in Bolzano - Bozen, unità di Acerra (Napoli), per il periodo dal 1º febbraio 2007 al 31 gennaio 2009.

Con decreto n. 40986 del 28 maggio 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione aziendale della Simpe S.p.a., con sede in Acerra (Napoli), unità di Acerra (Napoli), per il periodo dal 1º febbraio 2007 al 31 gennaio 2009;

Con decreto n. 40987 del 28 maggio 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Step S.p.a., con sede in Rottofreno (Piacenza), unità di Rottofreno (Piacenza), per il periodo dal 21 marzo 2007 al 20 marzo 2008.

07A06218-*bis*

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Tiamvet 100 suini»

Estratto decreto n. 30 del 26 giugno 2007

Premiscela per alimenti medicamentosi TIAMVET 100 SUINI.

Titolare A.I.C.: Ceva Vetem S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Agrate Brianza (Milano), via Colleoni n. 15, codice fiscale n. 09032600158.

Produttore e responsabile rilascio lotti: la società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Cavriago (Reggio Emilia), via Leopardi n. 2/C.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

sacco di carta da 10 kg - A.I.C.n. 103865010;

sacco di carta da 25 kg - A.I.C. n. 103865022.

Composizione: 1000 g di prodotto contengono:

principi attivi: Tiamulina idrogeno fumarato (pari a tiamulina 81 g) 100 g;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: suini.

Indicazioni terapeutiche: trattamento della dissenteria emorragica dei suini sostenuta da Brachyspira spp.

Tempi di attesa: carni: 7 giorni.

Validità: il prodotto ha una validità di 24 mesi in confezionamento integro, correttamente conservato.

Dopo la prima apertura del sacco: 3 mesi.

Periodo di validità dopo miscelazione nel mangime: 3 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A06457

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Mastiplan Lc»

Estratto decreto n. 31 del 26 giugno 2007

Specialità medicinale per uso veterinario MASTIPLAN LC, sospensione intramammaria per bovine in lattazione.

Titolare A.I.C.: Intervet International B.V. - Boxmeer (Olanda) rappresentata in Italia da Intervet Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Peschiera Borromeo (Milano), via Walter Tobagi n. 7, codice fiscale n. 01148870155.

Produttore e responsabile rilascio lotti:

Intervet International B.V., Wim de Körverstraat 35 - NL-5381 AN Boxmeer (Olanda).

Intervet International GmbH, Feldstrasse 1A - D-85716 Unterschleissheim (Germania).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

scatola da 1 sacchetto con 4 tubi-siringa e 4 salviette - A.I.C. n. 103818011;

scatola da 1 sacchetto con 20 tubi siringa e 20 salviette - A.I.C. n. 103818023.

Composizione: un tubo siringa da 10 ml con 8 g di sospensione oleosa contiene:

principi attivi:

cefapirina sale sodico 300 mg;

prednisolone 20 mg;

eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisiti agli atti.

Specie di destinazione: bovine in lattazione.

Indicazioni terapeutiche: trattamento di mastiti cliniche nelle bovine in lattazione causate da Staphylococcus aureus, stafilococchi coagulasi-negativi, Streptococcus agalactiae, Streptococcus dysgalactiae, Streptococcus uberis ed Escherichia coli sensibili alla cefapirina.

Validità: periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 2 anni.

Tempi di attesa:

carne e visceri: 4 giorni (96 ore);

latte: 5,5 giorni (132 ore).

L'adeguamento degli stampati delle confezioni già in commercio deve essere effettuato entro sessanta giorni.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: efficacia immediata.

07A06455

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Avicontrol»

Estratto decreto n. 32 del 27 giugno 2007

La titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario sottoelencata fino ad ora registrata a nome della società Copyr S.p.a., con sede legale in Roma, Lungotevere Arnaldo da Brescia 9 - codice fiscale n. 00394920581.

Medicinale: AVICONTROL:

sacco da 15 kg - A.I.C. n. 102592019,

è ora trasferita alla società Acme S.r.l., con sede in Cavriago (Reggio Emilia), via Portella della Ginestra, 9, codice fiscale n. 01305480350.

La produzione continua ad essere effettuata come in precedenza autorizzato presso l'officina Acme Drugs S.r.l., sita in Cavriago (Reggio Emilia), via Portella della Ginestra, 9/A.

Il medicinale veterinario suddetto resta autorizzato nello stato di fatto e di diritto in cui si trova.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A06458

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Seponver»

Estratto provvedimento n. 147 del 27 giugno 2007

Specialità medicinale per uso veterinario SEPONVER sospensione uso orale al 5% per ovini.

Confezione: flacone da 1000 ml - A.I.C. n. 102597010.

Titolare A.I.C.: Janssen-Cilag S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Cologno Monzese (Milano), codice fiscale n. 00962280590.

Oggetto del provvedimento: variazione di tipo IB n. 42/2a inserimento validità dopo prima apertura.

Si autorizza l'inserimento della validità dopo la prima apertura del flacone pari a 2 mesi. La validità della specialità medicinale in confezione integra resta invariata a 5 anni.

L'adeguamento degli stampati delle confezioni in commercio deve essere effettuato entro 180 giorni.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A06454

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Killitam»

Estratto provvedimento n. 148-149 del 27 giugno 2007

Specialità medicinale per uso veterinario KILLITAM compresse e gocce.

Confezioni:

astuccio da 10 compresse - A.I.C. n. 100057025;

astuccio da 20 compresse - A.I.C. n. 100057037;

flacone gocce da 20 ml - A.I.C. n. 100057013.

Titolare A.I.C.: Azienda Terapeutica Italiana - A.T.I. S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Ozzano Emilia (Bologna), via della Libertà, 1.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo II - modifica composizione eccipienti compresse e gocce.

Si autorizza la modifica di composizione relativamente agli eccipienti. La composizione ora autorizzata è la seguente:

1 compressa da 200 mg contiene:

principio attivo: acepromazina 10 mg (pari ad acepromazina maleato 13,55 mg) (invariato);

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

1 ml di soluzione contiene:

principio attivo: acepromazina 15 mg (pari ad acepromazina maleato 20,33 mg) (invariato);

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

I lotti già prodotti con la precedente composizione possono rimanere in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A06456

BANCA D'ITALIA

Comunicazione del 22 giugno 2007 in materia di offerta in Italia di parti di fondi comuni esteri armonizzati

Con la presente comunicazione si procede, d'accordo con la Consob, a una semplificazione della procedura relativa all'offerta in Italia di parti di OICR esteri armonizzati, disciplinata, ai sensi dell'art. 42, comma 2 del TUF, dal Regolamento della Banca d'Italia sulla gestione collettiva del risparmio del 14 aprile 2005 (di seguito «Regolamento») (1).

1. *Documentazione da produrre unitamente alla comunicazione preventiva.*

Ai fini della comunicazione preventiva da inviare alla Banca d'Italia e alla Consob, gli OICR esteri armonizzati utilizzano - in sostituzione della scheda n. 1 contenuta nell'allegato VI.5.1 del Regolamento - lo schema di comunicazione di notifica riportato nell'allegato II del documento «Guidelines to simplify the notification procedure of UCITS» del Committee of European Securities Regulators (CESR) (2).

In ordine alla documentazione da inviare alla Banca d'Italia unitamente alla comunicazione di notifica, dovranno essere trasmessi esclusivamente i seguenti documenti:

a) l'attestato rilasciato dalle autorità competenti dello Stato dove l'OICR è situato, in cui si certifica che l'OICR soddisfa le condizioni richieste dalla direttiva 85/611/CEE, redatto secondo il modello riportato nell'allegato I delle predette linee guida del CESR.

L'OICR può produrre - in luogo dell'originale - copia autenticata ovvero copia munita di dichiarazione di conformità all'originale resa, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dal legale rappresentante dell'OICR ovvero da altra persona all'uopo incaricata dall'organismo sulla base di una procura o di un mandato scritto;

b) la nota informativa concernente il modulo organizzativo adottato dall'OICR per assicurare in Italia l'esercizio dei diritti patrimoniali dei partecipanti (per le modalità di redazione cfr. par. 1.3 del Tit. VI, Cap. V del Regolamento) e l'indicazione del soggetto incaricato dei pagamenti (o dei soggetti incaricati dei pagamenti, nel caso l'OICR intenda avvalersi di più soggetti) e dell'eventuale soggetto che cura l'offerta in Italia.

Alla Consob andranno trasmessi, oltre al documento di cui alla precedente lettera *a)*, esclusivamente i seguenti documenti (3):

c) il regolamento di gestione del fondo ovvero i documenti costitutivi della SICAV vigenti;

d) l'ultimo prospetto informativo completo e semplificato trasmesso all'autorità competente dello Stato in cui l'OICR armonizzato è situato ovvero l'ultimo prospetto approvato ove questo sia oggetto di approvazione o controllo preventivo.

La comunicazione di notifica può essere prodotta in italiano ovvero in lingua inglese. Parimenti, l'attestato di cui alla lettera *a)* potrà essere prodotto in lingua inglese, qualora l'ordinamento del paese di origine dell'OICR preveda la possibilità per l'autorità competente di rilasciare il documento in detta lingua.

2. *Inizio dell'offerta in Italia.*

Il termine entro cui la Banca d'Italia e la Consob, ciascuna per gli aspetti di competenza, possono comunicare all'OICR il divieto alla commercializzazione ovvero formulare rilievi, chiedere chiarimenti o ulteriore documentazione (cfr. paragrafo 1.2 del Titolo VI, Cap. V del Regolamento), è ridotto da due mesi a 30 giorni.

Nel caso di nuovi comparti di OICR già commercializzati in Italia, il termine entro cui la Banca d'Italia e la Consob possono vietare l'offerta è ridotto a 20 giorni. Nel caso di nuove classi di quote o azioni relativamente a comparti già commercializzati in Italia, l'offerta può essere iniziata previa tempestiva comunicazione alla Banca d'Italia e alla Consob. Nella comunicazione sono altresì indicati i criteri oggettivi sui quali l'articolazione in classi è fondata.

3. *Modifiche alla documentazione inviata.*

In relazione alle comunicazioni effettuate alla Banca d'Italia per rendere note le modifiche apportate al modulo organizzativo (cfr. paragrafo 1, lettera *b)* della presente comunicazione), che incidono sull'esercizio dei diritti patrimoniali da parte dei partecipanti, il termine entro il quale le stesse possono essere adottate (cfr. paragrafo 1.4 del Titolo VI, Cap. V del Regolamento) è ridotto da due mesi a 20 giorni dalla comunicazione alla Banca d'Italia.

Alla Banca d'Italia e alla Consob vanno comunicate tempestivamente le modifiche apportate alla denominazione della società di gestione, degli OICR gestiti e degli eventuali comparti.

Con riferimento alle comunicazioni relative all'offerta in Italia di quote di OICR comunitari, nonché alle modifiche della documentazione trasmessa (cfr. precedenti paragrafi 2) e 3) della presente comunicazione), la Banca d'Italia, ove non rilevi elementi ostativi all'operazione, non interesserà l'intermediario, lasciando decorrere il termine del silenzio assenso. La Consob, per l'avvio dell'offerta in Italia, procederà comunque a interessare per iscritto l'intermediario offerente entro i termini indicati nel paragrafo 2) della presente comunicazione.

La presente comunicazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e resa disponibile sul sito Internet della Banca d'Italia.

---

(1) Cfr. Titolo VI, Capitolo V, del Regolamento.

(2) Pubblicato sul sito Internet www.cesr.eu.

(3) Alla Consob va trasmesso anche il modulo valido per le sottoscrizioni in Italia in conformità alle disposizioni dalla medesima previste.

07A06304

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, che si pubblicano ai sensi dell'articolo 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'articolo 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica).

Gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativi ai singoli mesi del 2006 e 2007 e le loro variazioni rispetto agli indici relativi al corrispondente mese dell'anno precedente e di due anni precedenti risultano:

ANNI E MESI		INDICI (Base 1995=100)	Variazioni percentuali rispetto al corrispondente periodo	
			dell'anno precedente	di due anni precedenti
2006	Giugno	127,9	2,1	3,7
	Luglio	128,2	2,1	3,9
	Agosto	128,4	2,1	3,9
	Settembre	128,4	2,0	3,9
	Ottobre	128,2	1,7	3,7
	Novembre	128,3	1,7	3,6
	Dicembre	128,4	1,7	3,6
	Media	*127,8*		
2007	Gennaio	128,5	1,5	3,7
	Febbraio	128,8	1,5	3,6
	Marzo	129,0	1,5	3,6
	Aprile	129,2	1,4	3,4
	Maggio	129,6	1,4	3,6
	Giugno	129,9	1,6	3,7

Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, che si pubblica ai sensi dell'articolo 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sulla disciplina delle locazioni di immobili urbani.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978 l'indice del mese di giugno 1979 è risultato pari a 114,7 (centoquattordicivirgolasette).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978 l'indice del mese di giugno 1980 è risultato pari a 138,4 (centotrentottovirgolaquattro).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978 l'indice del mese di giugno 1981 è risultato pari a 166,9 (centosessantaseivirgolanove).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978 l'indice del mese di giugno 1982 è risultato pari a 192,3 (centonovantaduevirgolatre).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978 l'indice del mese di giugno 1983 è risultato pari a 222,9 (duecentoventiduevirgolanove).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978 l'indice del mese di giugno 1984 è risultato pari a 247,8 (duecentoquarantasettevirgolaotto).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978 l'indice del mese di giugno 1985 è risultato pari a 269,4 (duecentosessantanovevirgolaquattro).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978 l'indice del mese di giugno 1986 è risultato pari a 286,3 (duecentoottantaseivirgolatre).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978 l'indice del mese di giugno 1987 è risultato pari a 298,1 (duecentonovantottovirgolauno).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978 l'indice del mese di giugno 1988 è risultato pari a 312,7 (trecentododicivirgolasette).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978 l'indice del mese di giugno 1989 è risultato pari a 334,5 (trecentotrentaquattrovirgolacinque).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978 l'indice del mese di giugno 1990 è risultato pari a 353,2 (trecentocinquantatrevirgoladue).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978 l'indice del mese di giugno 1991 è risultato pari a 377,7 (trecentosettantasettevirgolasette).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978 l'indice del mese di giugno 1992 è risultato pari a 398,4 (trecentonovantottovirgolaquattro).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978 l'indice del mese di giugno 1993 è risultato pari a 415,2 (quattrocentoquindicivirgoladue).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978 l'indice del mese di giugno 1994 è risultato pari a 430,7 (quattrocentotrentavirgolasette).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978 l'indice del mese di giugno 1995 è risultato pari a 455,8 (quattrocentocinquantacinquevirgolaotto).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978 l'indice del mese di giugno 1996 è risultato pari a 473,7 (quattrocentosettantatrevirgolasette).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978 l'indice del mese di giugno 1997 è risultato pari a 480,5 (quattrocentoottantavirgolacinque).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978 l'indice del mese di giugno 1998 è risultato pari a 489,2 (quattrocentottantanovevirgoladue);

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978 l'indice del mese di giugno 1999 è risultato pari a 496,5 (quattrocentonovantaseivirgolacinque).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978 l'indice del mese di giugno 2000 è risultato pari a 509,6 (cinquecentonovevirgolasei).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978 l'indice del mese di giugno 2001 è risultato pari a 524,2 (cinquecentoventiquattrovirgoladue).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978 l'indice del mese di giugno 2002 è risultato pari a 536,0 (cinquecentotrentaseivirgolazero).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal giugno 1978 al giugno 2002, agli effetti predetti, risulta pari a più 382,2.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978 l'indice del mese di giugno 2003 è risultato pari a 548,3 (cinquecentoquarantottovirgolatre).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal giugno 1978 al giugno 2003, agli effetti predetti, risulta pari a più 393,3.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978 l'indice del mese di giugno 2004 è risultato pari a 560,6 (cinquecentosessantavirgolasei).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal giugno 1978 al giugno 2004, agli effetti predetti, risulta pari a più 404,2.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978 l'indice del mese di giugno 2005 è risultato pari a 569,7 (cinquecentosessantanovevirgolasette).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal giugno 1978 al giugno 2005, agli effetti predetti, risulta pari a più 412,5.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978 l'indice del mese di giugno 2006 è risultato pari a 581,5 (cinquecentottantunovirgolacinque).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal giugno 1978 al giugno 2006, agli effetti predetti, risulta pari a più 423,1.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978 l'indice del mese di giugno 2007 è risultato pari a 590,5 (cinquecentonovantavirgolacinque).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal giugno 1978 al giugno 2007, agli effetti predetti, risulta pari a più 431,3.

07A06676

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Avvio del procedimento «Valutazione dell'Offerta di Riferimento di Telecom Italia S.p.a.», per l'anno 2007 per i servizi bitstream secondo quanto disposto dalla delibera n. 249/07/CONS.

Si comunica l'avvio del procedimento «Valutazione dell'Offerta di Riferimento 2007 dei servizi bistream di Telecom Italia S.p.a.», pubblicata il 13 giugno 2007 secondo quanto disposto dall'art. 25 della delibera n. 249/07/CONS.

Lo scopo del procedimento è la valutazione ed eventuale modifica dell'Offerta di Riferimento suddetta per l'anno 2007.

Il responsabile del procedimento è l'ing. Giovanni Santella, funzionario della Direzione reti e servizi di comunicazione elettronica.

Il procedimento si concluderà entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della comunicazione di avvio del procedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, fatte salve le sospensioni per le richieste di informazioni e documenti, calcolate sulla base delle date dei protocolli dell'Autorità in partenza e in arrivo. I termini del procedimento possono essere prorogati dall'Autorità con determinazione motivata.

Si invitano i soggetti interessati a far pervenire all'Autorità memorie scritte sull'argomento oggetto del procedimento entro trenta giorni dalla pubblicazione dalla pubblicazione della presente comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, anche a mezzo fax al numero 081-7507.621. Le predette comunicazioni possono essere anticipate al seguente indirizzo e-mail: g.santella@agcom.it.

La presente comunicazione è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito web dell'Autorità.

07A06305

ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE

Regolamentazione tecnica aviazione civile

L'Ente nazionale per l'aviazione civile - ENAC, istituito con decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, informa che nella riunione del Consiglio di amministrazione del 24 maggio 2007 è stata adottata la seconda edizione del Regolamento «Regole dell'aria» la quale entrerà in vigore il 30 agosto 2007.

Il documento adottato sarà pubblicato su supporto sia cartaceo che informatico ed è diffuso dall'Ente a chiunque ne faccia richiesta.

Copie del documento possono essere ottenute presso la sede centrale dell'Ente e presso le sedi periferiche; per informazioni di merito è possibile rivolgersi alla sede centrale, Direzione politiche di sicurezza e ambientali, sita in Viale Castro Pretorio 118, 00185 Roma, tel. 06/445961.

07A06315

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

Scioglimento della società cooperativa «Friuli Communications piccola soc. coop. a r.l.», in San Pietro al Natisone

Con deliberazione n. 1563 del 29 giugno 2007 la giunta regionale ha sciolto d'ufficio, ex art. 2545-*septiedecies* del codice civile, senza nomina di un commissario liquidatore, ai sensi di quanto disposto dal 1° comma dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, la cooperativa «Friuli Communications piccola soc. coop. a r.l.», con sede in San Pietro al Natisone, costituita addì 27 giugno 2000 per rogito notaio dott. Antonio Frattasio di Udine.

I creditori o altri interessati possono chiedere la nomina motivata del commissario liquidatore, ai sensi del succitato art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione.

07A06588

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI FERRARA

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29, comma 5 del regolamento recante norme per l'applicazione del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 150, si rende noto che:

la sottoriportata impresa, già assegnataria del marchio a fianco indicato, ha cessato la propria attività connessa con l'uso del marchio stesso ed è stata cancellata dal Registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Ferrara con determinazione del dirigente del segretario n. 114 del 19 giugno 2007.

N. marchio	Impresa	Sede
52FE	D.E.A. s.n.c. di Salmi Davide	Formignana

07A06314

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(GU-2007-GU1-166) Roma, 2007 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	**località**	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	**BARI**	LIBRERIA EGAFNET.IT	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	**PALERMO**	LA LIBRERIA COMMISSIONARIA	Via S. Gregorietti, 6	091	6859904	6859904
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	**PERUGIA**	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2007 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
(di cui spese di spedizione € 257,04) - annuale € **438,00**
(di cui spese di spedizione € 128,52) - semestrale € **239,00**

Tipo A1 Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
(di cui spese di spedizione € 132,57) - annuale € **309,00**
(di cui spese di spedizione € 66,28) - semestrale € **167,00**

Tipo B Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:
(di cui spese di spedizione € 19,29) - annuale € **68,00**
(di cui spese di spedizione € 9,64) - semestrale € **43,00**

Tipo C Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:
(di cui spese di spedizione € 41,27) - annuale € **168,00**
(di cui spese di spedizione € 20,63) - semestrale € **91,00**

Tipo D Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:
(di cui spese di spedizione € 15,31) - annuale € **65,00**
(di cui spese di spedizione € 7,65) - semestrale € **40,00**

Tipo E Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
(di cui spese di spedizione € 50,02) - annuale € **167,00**
(di cui spese di spedizione € 25,01) - semestrale € **90,00**

Tipo F Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
(di cui spese di spedizione € 383,93) - annuale € **819,00**
(di cui spese di spedizione € 191,46) - semestrale € **431,00**

Tipo F1 Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:
(di cui spese di spedizione € 264,45) - annuale € **682,00**
(di cui spese di spedizione € 132,22) - semestrale € **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2007.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI
(di cui spese di spedizione € 127,00) - annuale € **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00) - semestrale € **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II
(di cui spese di spedizione € 39,40) - annuale € **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60) - semestrale € **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 7 0 7 1 9 *

€ 1,00